
REGOLAMENTO DELLA FESTA DEI GIGLI

**Adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione
e nel rispetto della tradizione storica e religiosa
della Festa dei Gigli**

**Testo coordinato del Regolamento approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario del 27 aprile 2026, come modificato dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2026.**

REGOLAMENTO DELLA FESTA DEI GIGLI

PRINCIPI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA

PREMESSA.....	4
PREAMBOLO	4
Titolo I – ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FESTA DEI GIGLI	4
Art. 1 – La Fondazione Festa dei Gigli	4
Art. 2 – Elementi costitutivi e funzionali della Festa	4
Art. 3 – I Gigli e la Barca.....	5
Art. 4 – La Bandiera.....	5
Art. 5 – Requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità	6
Art. 6 – Tutela della proprietà intellettuale	6
Titolo II – FIRMATARIO E MAESTRO DI FESTA.....	7
Art. 7 – Il Firmatario	7
Art. 8 – Il Maestro di Festa	7
Art. 9 – Consulta dei Maestri di Festa.....	7
Art. 10 – Albo dei Firmatari e dei Maestri di Festa.....	7
Titolo III – LE PARANZE.....	8
Art. 11 – Costituzione in associazione delle Paranze.....	8
Art. 12 – Albo delle Paranze	8
Art. 13 – Domanda di iscrizione all’Albo delle Paranze.....	9
Art. 14 – Radicamento territoriale.....	9
Art. 15 – Obblighi delle Paranze.....	10
Titolo IV – LE FANFARE.....	10
Art. 16 – Costituzione in associazione delle Fanfare	10
Art. 17 – Albo delle Fanfare.....	11
Art. 18 – Domanda di iscrizione all’Albo delle Fanfare	11
Titolo V – CANTANTI E PAROLIERI.....	11
Art. 19 – Albo dei Cantanti e dei Parolieri.....	11
Art. 20 – Domanda di iscrizione all’Albo dei Cantanti e dei Parolieri	12
Titolo VI – BOTTEGHE ARTIGIANE.....	12
Art. 21 – Albo delle Botteghe Artigiane.....	12
Art. 22 – Domanda di iscrizione all’Albo delle Botteghe Artigiane	12
Titolo VII – ASSEGNAZIONE DEI GIGLI E DELLA BARCA	13
Art. 23 – Assegnazione e atto concessorio.....	13
Art. 24 – Domanda di concessione.....	13
Art. 25 – Istruttoria delle domande	15
Art. 26 – Notifica della concessione e pubblicità.....	15
Art. 27 – Requisiti per assumere il ruolo di Firmatario.....	16
Art. 28 – Appartenenza alla corporazione del Giglio.....	17
Art. 29 – Requisiti per assumere il ruolo di Maestro di Festa.....	19
Art. 30 – Criteri di assegnazione delle Macchine da Festa	20
Art. 31 – Controllo delle autocertificazioni	20
Titolo VIII – INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLE CORPORAZIONI.....	21
Art. 32 – Attività economiche delle corporazioni	21
Titolo IX – OBBLIGHI DEL MAESTRO DI FESTA.....	22
Art. 33 – Deposito cauzionale	22
Art. 34 – Obblighi cerimoniali	23
Art. 35 – Obblighi prescrizionali.....	23
Art. 36 – Comitato del Giglio e della Barca.....	24
Art. 37 – Comunicazioni delle figure della Festa e altri collaboratori	25
Art. 38 – Titolo di Maestro di Festa	26
Titolo X – VICENDE SUCCESSIVE DELLA CONCESSIONE	26
Art. 39 – Revoca, decadenza e risoluzione della concessione	26
Art. 40 – Rinuncia alla concessione	27

Titolo XI – COSTRUZIONE E TRASPORTO DELLE MACCHINE DA FESTA.....	28
Art. 41 – Aree di cantiere e postazioni di stazionamento	28
Art. 42 – Disciplina delle aree di cantiere	28
Art. 43 – Svolgimento dell'alzata dei Gigli spogliati.....	29
Art. 44 – Svolgimento della «Ballata» della domenica della Festa	29
Art. 45 – Vigilanza sul percorso	29
Titolo XII – VIOLAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ.....	30
Art. 46 – Violazione delle norme del Regolamento e degli obblighi assunti	30
Art. 47 – Sistema di penalità	30
Art. 48 – Ammonizione e Diffida.....	31
Art. 49 – Penalità pecuniarie	31
Art. 50 – Misure interdittive.....	31
Art. 51 – Termini e modalità del procedimento di applicazione delle penalità.....	31
Art. 52 – Fattispecie di Ammonizione o Diffida	32
Art. 53 – Penalità pecuniarie di primo livello	32
Art. 54 – Penalità pecuniarie di secondo livello.....	33
Art. 55 – Penalità pecuniarie di terzo livello.....	34
Art. 56 – Penalità pecuniarie di quarto livello	34
Art. 57 – Principi generali delle penalità accessorie	35
Art. 58 – Penalità accessorie per le Paranze.....	35
Art. 59 – Penalità accessorie per le Botteghe Artigiane	35
Art. 60 – Penalità accessorie per le Fanfare	36
Art. 61 – Penalità accessorie per Cantanti e Parolieri	36
Art. 62 – Disposizioni comuni e coordinamento.....	36
Art. 63 – Definizione delle controversie	36
Titolo XIII – VICENDE SOGGETTIVE DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONCESSIONE	37
Art. 64 – Decesso dell'aderente Firmatario	37
Art. 65 – Decesso dell'aspirante Maestro di Festa.....	37
Art. 66 – Decesso del Maestro di Festa.....	37
Art. 67 – Impedimento del Maestro di Festa e divieto di sostituzione.....	38
Titolo XIV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	38
Art. 68 – Clausola di salvaguardia	38
Art. 69 – Clausola interpretativa	38
Art. 70 – Trattamento dei dati personali.....	38
Art. 71 – Accesso agli atti e trasparenza	38
Art. 72 – Prima istituzione Albo dei Firmatari e dei Maestri di Festa.....	39
Art. 73 – Albo delle Paranze	39
Art. 74 – Entrata in vigore.....	39
Allegati al Regolamento	40
A1 – Inquadramento delle attività economiche delle Corporazioni	40
A2 – Codici ATECO espressi a un livello di classificazione non sufficientemente dettagliato	40
B – Manuale di costruzione delle Macchine da Festa	40
C – Protocollo cerimoniale tradizionale.....	40
D – Prescrizioni relative alle fonti sonore	40
E – Prescrizioni relative alla percorrenza del tradizionale percorso delle Macchine da Festa.....	40
F – Aree di cantiere per la costruzione dei Gigli e della Barca e postazioni di stazionamento	40

PREMESSA

Il Regolamento della Festa dei Gigli, di seguito denominato il “*Regolamento*”, che costituisce parte integrante dello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli, disciplina in modo specifico e analitico le modalità di svolgimento, di partecipazione e di valorizzazione della Festa dei Gigli di Nola, gli aspetti organizzativi ed economici relativi alla stessa, nonché gli specifici profili di responsabilità in caso di violazione degli obblighi ivi indicati.

PREAMBOLO

La Festa dei Gigli è una festa popolare cattolica che si tiene dal 431 d.C. ogni anno a Nola in onore di San Paolino, Vescovo di Nola e Santo Patrono della Città. Dal gennaio 2013, è riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO nella rete delle grandi macchine a spalla italiane.

Una festa lunga un anno, scandita da un articolato cerimoniale di rituali che culmina, nella giornata del 22 Giugno se coincide con la domenica o nella domenica successiva a tale data, con una processione danzante, chiamata *Ballata*, di nove macchine votive portate a spalla, otto Gigli e una Barca, che sfilano a ritmo di musica lungo un percorso tradizionale individuato nel nucleo più antico della Città.

La Festa dei Gigli ha, altresì, una significativa valenza sociale, come momento in cui l’intera Città di Nola si incontra e si riconosce come comunità viva, unita e ispirata dai valori della tradizione, della solidarietà e dell’inclusione.

Titolo I – ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FESTA DEI GIGLI

Art. 1 – La Fondazione Festa dei Gigli

1. La Fondazione Festa dei Gigli, di seguito denominata “*Fondazione*”, valorizza e promuove la Festa dei Gigli (di seguito “*Festa*”) in ambito locale, nazionale e internazionale e coordina, nei limiti delle proprie competenze, gli aspetti organizzativi della stessa.
2. Lo Statuto della *Fondazione* costituisce fonte primaria di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della *Fondazione*. Esso si intende richiamato nel *Regolamento*. In caso di contrasto tra le disposizioni del *Regolamento* e quelle statutarie, prevalgono queste ultime, fermo restando il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti.
3. Lo svolgimento della Festa, in tutte le sue fasi organizzative, cerimoniali e operative, è subordinato al rispetto delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, nonché delle prescrizioni, anche contingibili e urgenti, impartite dalle Autorità competenti.
4. In presenza di situazioni di rischio per la sicurezza o per l’ordine pubblico, la *Fondazione*, in coordinamento con le Autorità competenti, può adottare misure organizzative strettamente necessarie e proporzionate, anche incidenti sull’ordinario svolgimento della Festa, previa adeguata motivazione.
5. Salvo diversamente specificato, ogni richiamo ad articoli o commi si intende riferito al *Regolamento*.

Art. 2 – Elementi costitutivi e funzionali della Festa

1. Sono elementi costitutivi e funzionali della Festa:
 - a) le Macchine da Festa: otto Gigli e una Barca;
 - b) le Bandiere, rappresentative delle antiche corporazioni di arti e mestieri dei Gigli e della Barca;
 - c) i Maestri Corporativi, detti anche Firmatari;
 - d) i Maestri di Festa;
 - e) i Comitati;
 - f) le Paranze;
 - g) le Fanfare, i Cantanti e i Parolieri;
 - h) le Botteghe Artigiane.

2. Presso la *Fondazione* sono istituiti l'Albo dei Firmatari e dei Maestri di Festa, l'Albo delle Paranze, l'Albo delle Fanfare, l'Albo dei Cantanti e dei Parolieri e l'Albo delle Botteghe Artigiane, secondo quanto previsto dal *Regolamento*.
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, con propria deliberazione, il pagamento di un diritto di segreteria quale condizione di ammissibilità della domanda di iscrizione agli Albi, nonché il pagamento di un contributo annuo ai fini del mantenimento dell'iscrizione, stabilendone importo, modalità, termini e conseguenze in caso di mancato versamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.
4. Gli elementi costitutivi e funzionali della Festa sono disciplinati nel *Regolamento* in relazione al loro ruolo, alle funzioni, agli obblighi e alle responsabilità.
5. È fatto divieto ai soggetti partecipanti alla Festa di introdurre o utilizzare, nei cerimoniali, figure, soggetti o organismi non previsti dal *Regolamento*, comunque denominati e a prescindere dalla funzione, anche se meramente rappresentativa o simbolica.

Art. 3 – I Gigli e la Barca

1. I Gigli e la Barca sono strutture realizzate in legno e cartapesta, le cui dimensioni, modalità e tecniche di realizzazione sono riportate nel Manuale di costruzione delle Macchine da Festa (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del *Regolamento*.
2. I Gigli prendono il nome dalle antiche corporazioni di arti e mestieri e sono così denominati secondo l'ordine tradizionale: Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto.
3. Le Macchine da Festa (Gigli e Barca), quali espressione della tradizione storica, culturale e identitaria della Festa, costituiscono beni di interesse collettivo, la cui realizzazione, denominazione, configurazione e utilizzo sono disciplinati in via esclusiva dalla *Fondazione*.
4. L'utilizzo dei Gigli e della Barca è subordinato all'esito positivo delle verifiche di conformità alle prescrizioni tecniche previste dal Manuale di cui al comma 1, formalizzato mediante apposito verbale o attestazione. Le modalità di svolgimento delle verifiche, i criteri di valutazione e le procedure applicative sono stabiliti di concerto e con il supporto dei competenti Uffici del Comune di Nola, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e tracciabilità. In caso di esito negativo, l'utilizzo è vietato fino all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni tecniche.

Art. 4 – La Bandiera

1. Il gonfalone rappresentativo delle antiche corporazioni di arti e mestieri dei Gigli e della Barca, di seguito denominato "*bandiera*", costituisce bene ad uso pubblico collettivo, vincolato in favore della *Fondazione* ai sensi del suo Statuto. La *Fondazione* ne disciplina l'utilizzo e ne dispone l'assegnazione in custodia al Maestro di Festa per tutto il periodo di vigenza del ruolo, per l'impiego nei tempi e nei luoghi previsti dai cerimoniali della Festa, in coordinamento, per gli aspetti religiosi e cerimoniali, con l'Autorità ecclesiastica competente.
2. È fatto divieto al Maestro di Festa di utilizzare, nell'ambito dei cerimoniali della Festa, bandiere diverse da quelle affidate dalla *Fondazione*.
3. Il Maestro di Festa è responsabile della custodia della bandiera e deve conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia fino al successivo passaggio al Maestro di Festa subentrante, come previsto dai cerimoniali della Festa.
4. Ogni intervento di restauro, manutenzione o sostituzione della bandiera è consentito esclusivamente previa autorizzazione della *Fondazione*, acquisito, per i profili di natura religiosa e cerimoniale, il parere dell'Autorità ecclesiastica competente.
5. In caso di deterioramento, il restauro della bandiera è obbligatorio ove tecnicamente possibile; la sostituzione è ammessa solo qualora il restauro non sia praticabile. Le bandiere dismesse sono destinate, con atto della *Fondazione*, agli archivi o agli enti museali coerenti con le finalità istituzionali della stessa.

Art. 5 – Requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli eventi del ciclo festivo, connessi all'assegnazione delle Macchine da Festa, nonché la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei partecipanti e dell'immagine della *Fondazione*, i soggetti che rappresentano le figure della Festa di cui all'art. 2 devono possedere requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità.

2. I requisiti di cui al comma 1 si intendono posseduti qualora i soggetti:

- a) godano dei diritti civili e non siano sottoposti a misure limitative della capacità di agire, ivi comprese l'interdizione legale o giudiziale, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno con limitazioni;
- b) non siano stati assoggettati a procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi del Codice della crisi d'impresa e delle insolvenze, o corrispondenti precedenti normative;
- c) non risultino applicate, nei loro confronti, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione personali o patrimoniali ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nei cinque anni precedenti;
- d) non abbiano riportato condanne penali definitive per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il sentimento religioso, la fede pubblica, il patrimonio culturale, la moralità pubblica e il buon costume, la persona, la famiglia o il patrimonio, nonché per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del Codice penale, salvo che il reato sia stato depenalizzato, che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p., che la pena accessoria perpetua sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, c.p. o che il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi di legge;
- e) non siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità rientranti nelle categorie di cui alla lettera d), qualora, con provvedimento espresso e motivato del Consiglio di Amministrazione, adottato in via eccezionale e sulla base di elementi oggettivi e concreti, sia accertata l'incompatibilità con il ruolo in relazione alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei partecipanti o dell'immagine della *Fondazione*, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Art. 6 – Tutela della proprietà intellettuale

1. La *Fondazione* è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti sui marchi:

- Domanda marchio n. 302023000077664, depositata il 19/05/2023, presso UIBM per la classe merceologica 41 della Classificazione di Nizza;
- Domanda marchio n. 302023000077694, depositata il 19/05/2023, presso UIBM per le classi merceologiche 9 e 35 della Classificazione di Nizza.

2. Tutti i diritti di Proprietà intellettuale sul marchio «*Festa dei Gigli*» sono riservati in via esclusiva alla *Fondazione*, la quale sin dalla sua istituzione si è adoperata per la valorizzazione e promozione della Festa dei Gigli in ambito locale, nazionale e internazionale, fino ad arrivare al riconoscimento della Festa dei Gigli quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO, nell'ambito della rete delle grandi macchine a spalla. La *Fondazione* utilizza in maniera esclusiva e notoria, da oltre 10 (dieci) anni antecedenti alle domande di cui al punto 1, il marchio «*Festa dei Gigli*».

3. L'eventuale uso del Marchio, per qualsiasi ragione, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla *Fondazione*. L'uso del marchio che non sia stato preventivamente autorizzato è assolutamente vietato. In caso di utilizzo non autorizzato, la *Fondazione* si riserva il diritto di agire giudizialmente e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Titolo II – FIRMATARIO E MAESTRO DI FESTA

Art. 7 – Il Firmatario

1. Il Firmatario è figura rappresentativa dei Maestri Corporativi delle specifiche categorie artigiane o commerciali connesse alle antiche corporazioni di arti e mestieri richiamate nel *Regolamento*, in attuazione dell'art. 8 dello Statuto della *Fondazione*. Per la Barca, è individuato come rappresentante anziano della collettività nolana.
2. Il ruolo del Firmatario ha natura rappresentativa e simbolica ai sensi dello Statuto della *Fondazione* e non comporta obblighi né responsabilità dirette o indirette nella conduzione, organizzazione o gestione della Festa. Restano ferme le specifiche funzioni e rilevanze procedurali espressamente previste dal *Regolamento*.

Art. 8 – Il Maestro di Festa

1. Il Maestro di Festa è la persona fisica o l'associazione che presenta la richiesta di concessione della Macchina da Festa, provvede alla costruzione e all'allestimento della stessa e assume integralmente gli oneri economici e organizzativi connessi alla realizzazione della medesima. La realizzazione della Macchina da Festa non comporta alcun diritto di proprietà o di sfruttamento esclusivo del nome, dei simboli e della denominazione tradizionale del Giglio o della Barca.
2. Il Maestro di Festa cura l'organizzazione e la gestione degli atti cerimoniali della Festa inerenti alla Macchina concessa, nel rispetto della tradizione religiosa e popolare della Festa, dello Statuto della *Fondazione* e del *Regolamento* e delle disposizioni impartite dagli organi competenti.
3. Il Maestro di Festa opera sotto il coordinamento della *Fondazione* e nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e tutela della tradizione della Festa.
4. I Maestri di Festa sono in numero complessivo di nove: otto per i Gigli e uno per la Barca.

Art. 9 – Consulta dei Maestri di Festa

1. I Maestri di Festa dei Gigli e della Barca costituiscono collegialmente la Consulta dei Maestri di Festa, quale organismo di collaborazione e confronto con la *Fondazione* e con i suoi organi.
2. La Consulta dei Maestri di Festa svolge funzioni consultive e propositive ai fini della programmazione e del buon andamento della Festa, senza poteri decisionali diretti o di rappresentanza esterna, operando nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e in attuazione delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*.
3. Il Maestro di Festa è tenuto a partecipare personalmente alle riunioni della Consulta. In caso di comprovata impossibilità, egli può delegare la partecipazione esclusivamente ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2. La delega deve essere conferita per iscritto e prodotta alla *Fondazione* prima dell'inizio della riunione.

Art. 10 – Albo dei Firmatari e dei Maestri di Festa

1. Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, e all'art. 29, comma 4, nonché per finalità di documentazione storica, è istituito, presso la *Fondazione*, l'Albo dei Firmatari e dei Maestri di Festa.
2. Nell'Albo sono annotate, per ciascuna edizione della Festa e per ciascuna delle antiche corporazioni di arti e mestieri dei Gigli, e per la Barca, le generalità complete dei Maestri di Festa assegnatari, nonché quelle dei rispettivi Firmatari.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente ed è limitato alle finalità connesse alla gestione dell'Albo.

Titolo III – LE PARANZE

Art. 11 – Costituzione in associazione delle Paranze

1. La Paranza è il gruppo di soggetti incaricato del trasporto a spalla di ciascun Giglio e della Barca; i componenti della Paranza sono tradizionalmente denominati *cullatori*.
2. La Paranza deve costituirsi in associazione, anche non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile ed essere iscritta nel relativo Albo istituito presso la *Fondazione*.
3. La Paranza può avere origine anche quale associazione di fatto; la successiva formalizzazione mediante atto costitutivo e/o attribuzione di codice fiscale non incide sulla data di originaria costituzione ai fini del *Regolamento*. Il riconoscimento dell'attività svolta anteriormente alla formale costituzione è subordinato alla presentazione di elementi idonei a dimostrare l'effettiva esistenza e continuità della Paranza, quali, a titolo esemplificativo, documentazione fotografica o audiovisiva, attestazioni di partecipazione alle edizioni della Festa, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati o altri elementi di comprovata attendibilità.
4. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle Paranze sono disciplinati dagli accordi degli associati. Le associazioni così costituite stanno in giudizio nella persona dei soggetti ai quali, secondo tali accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
5. Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle medesime obbligazioni rispondono altresì personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice civile.
6. Il soggetto individuato quale incaricato della funzione di direzione della Paranza, nonché legale rappresentante della medesima, assume la denominazione di Capoparanza. Il Capoparanza guida la Paranza nel trasporto della Macchina da Festa e impartisce ai cullatori i comandi necessari al corretto e sincrono svolgimento delle operazioni di trasporto.
7. Il Capoparanza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione di cullatori di comprovata esperienza, denominati *caporali*, i quali devono essere iscritti all'associazione di appartenenza della Paranza.
8. Il Capoparanza, persona fisica maggiorenne, deve essere in possesso dei requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità di cui all'art. 5.
9. Il Capoparanza e il Maestro di Festa sono solidalmente obbligati all'adempimento degli obblighi previsti nell'atto d'obbligo di cui all'art. 37, comma 6. In capo al Capoparanza può insorgere responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti, secondo le disposizioni e le penalità previste dal Titolo XII del *Regolamento*.

Art. 12 – Albo delle Paranze

1. L'iscrizione all'Albo delle Paranze è obbligatoria ai fini dell'abilitazione al trasporto dei Gigli e della Barca e costituisce presupposto necessario per lo svolgimento delle attività connesse al trasporto nell'ambito degli eventi cerimoniali disciplinati dal *Regolamento*.
2. L'Albo delle Paranze è suddiviso nelle sezioni di seguito indicate, con requisiti differenziati per l'iscrizione, finalizzati a garantire la tutela del radicamento territoriale della Festa dei Gigli di Nola, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO, nonché a verificare in modo più ampio e progressivo la maturazione dell'esperienza e dell'affidabilità delle Paranze non stabilmente radicate nel territorio del Comune di Nola.

a) Sezione Paranze esordienti

La sezione è riservata alle Paranze radicate, ai sensi del successivo art. 14, nel Comune di Nola, non ancora iscritte nelle altre sezioni dell'Albo. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di apposita domanda secondo le modalità stabilite dal successivo art. 13. Le Paranze iscritte in tale sezione sono abilitate esclusivamente al trasporto della Barca.

b) Sezione Paranze nolane

Sono iscritte d'ufficio nella presente sezione, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della *Fondazione*, le Paranze radicate nel Comune di Nola, ai sensi del successivo art. 14, che, già iscritte nella sezione Paranze esordienti, abbiano eseguito il trasporto della Barca per almeno tre edizioni della Festa, portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza.

L'iscrizione nella presente sezione è altresì consentita, a seguito di presentazione della domanda, alle Paranze radicate nel Comune di Nola che dimostrino di aver trasportato un Giglio per almeno tre edizioni della Festa, portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza.

c) Sezione Paranze forestiere

La sezione è riservata alle Paranze radicate nei Comuni di Brusciano, Casavatore, Crispano e Napoli (VI Municipalità – Quartiere Barra), ai sensi del successivo art. 14, che dimostrino di aver trasportato un Giglio per almeno cinque edizioni della Festa, portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza. L'iscrizione è consentita, a seguito di presentazione della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della *Fondazione*.

3. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione necessaria per l'abilitazione al trasporto delle Macchine da Festa, ma non attribuisce alcun diritto soggettivo alla designazione o all'impiego nell'ambito della singola edizione della Festa, che resta subordinato alle disposizioni del *Regolamento*, ai limiti quantitativi stabiliti dalla *Fondazione* e alle determinazioni assunte in sede di assegnazione.

4. L'iscrizione all'Albo è sospesa o cessata nei casi di applicazione delle Misure interdittive previste dal Titolo XII del *Regolamento*. Durante il periodo di sospensione, la Paranza non può essere designata né impiegata nell'ambito della Festa.

Art. 13 – Domanda di iscrizione all'Albo delle Paranze

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Paranze deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Capoparanza, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* e compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto e messo a disposizione dalla *Fondazione* medesima.

2. Il Capoparanza è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5.

3. Alla domanda di iscrizione è allegata la descrizione del logo identificativo della Paranza.

4. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, che ne valuta l'ammissibilità e delibera l'iscrizione o il diniego, nella specifica sezione richiesta, sulla base della verifica della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento*.

5. Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre la revoca dell'iscrizione all'Albo in caso di accertata violazione delle disposizioni del *Regolamento* ovvero qualora il Capoparanza perda o non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 14 – Radicamento territoriale

1. Ai fini della valutazione della corretta iscrizione nelle previste sezioni dell'Albo, il radicamento territoriale è individuato con riferimento al territorio nel quale la Paranza ha storicamente operato ovvero nel quale risulta stabilmente insediata.

2. Il radicamento territoriale è accertato sulla base di una valutazione complessiva degli elementi disponibili, secondo criteri di coerenza, continuità e attendibilità, tenendo conto in via prevalente della composizione soggettiva della Paranza, con particolare riguardo alla stabile e significativa concentrazione della residenza dei componenti nel medesimo territorio.

3. La sede legale costituisce elemento rilevante ma non esclusivo ai fini dell'individuazione del radicamento territoriale. La sola indicazione di una sede legale in un determinato Comune non è sufficiente ai fini del relativo riconoscimento, ove non risulti un effettivo e stabile collegamento della Paranza con il territorio medesimo.

4. In caso di accertata incongruenza, la Paranza è ricondotta al territorio di effettiva appartenenza o dichiarata inammissibile.

Art. 15 – Obblighi delle Paranze

1. Il Capoparanza e il Maestro di Festa, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, sono solidalmente tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) rispettare lo Statuto della *Fondazione* e il *Regolamento* in ogni sua parte;
- b) osservare scrupolosamente le direttive impartite dalla *Fondazione* in materia di trasporto dei Gigli Spogliati, nonché le indicazioni previste dall'art. 43, evitando comportamenti o condotte non autorizzate che possano determinare ritardi o pregiudicare il regolare svolgimento del trasporto della Macchina da Festa nella postazione di stazionamento assegnata;
- c) osservare le indicazioni e i tempi di percorrenza della Ballata stabiliti per la Macchina da Festa alla quale sono assegnati, così come disposto dall'art. 44, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa ostacolare, ritardare o pregiudicare il regolare svolgimento della Ballata della propria o delle altre Macchine da Festa;
- d) rispettare le direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Commissione Disciplinare della *Fondazione* in materia di gestione delle precedenza di passaggio, qualora, al fine di garantire i tempi di percorrenza della Ballata, si renda necessario disciplinare l'alternanza nel passaggio tra le Macchine da Festa nei punti critici del percorso (ad esempio c.d. «'o trase e 'o jesce»);
- e) rispettare le indicazioni concordate con la *Fondazione* in ordine all'orario e alle modalità della sosta della propria Macchina da Festa, di norma prevista nel corso della Ballata, finalizzata al ristoro dei cullatori, al consumo dei pasti, al cambio della divisa e all'esecuzione di eventuali interventi manutentivi;
- f) indossare, per l'intera durata della Ballata, la divisa di appartenenza della Paranza, consistente almeno in una maglia recante il logo della Paranza e della Corporazione di riferimento.

2. In caso di temporaneo impedimento alla prosecuzione della Ballata, dovuto a danno tecnico o strutturale della Macchina da Festa, il Maestro di Festa e/o il Capoparanza sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente della *Fondazione*, al Presidente della Commissione Disciplinare della *Fondazione* e alla Bottega Artigiana che ha realizzato la costruzione.

3. Le autorità e i soggetti competenti procedono congiuntamente alla verifica della natura e della gravità del danno, dell'idoneità strutturale alla prosecuzione della Ballata e dei tempi necessari per l'eventuale ripristino, assumendo le determinazioni conseguenti ai fini della sicurezza e del regolare svolgimento della Festa.

Titolo IV – LE FANFARE

Art. 16 – Costituzione in associazione delle Fanfare

1. La Fanfara è un complesso musicale, anche denominato «*divisione musicale*», scelto da ciascun Maestro di Festa e che opera sotto il suo coordinamento e la sua supervisione nello svolgimento di tutte le attività cerimoniali e di intrattenimento musicale connesse alla Macchina da Festa di cui è assegnatario.

2. La Fanfara può essere costituita in associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile. In tal caso, l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione sono regolati dagli accordi degli associati.

3. L'associazione può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo tali accordi, è conferita la presidenza o la direzione e comunque la legale rappresentanza.

4. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono, altresì, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice civile.

5. Il Presidente della Fanfara costituita in associazione, ovvero il soggetto che di fatto esercita i poteri di direzione e di rappresentanza legale e il Maestro di Festa sono solidalmente obbligati all'adempimento di quanto previsto nell'atto d'obbligo di cui all'art. 37, comma 6. In capo ai medesimi può insorgere responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti, sanzionata secondo i termini e le modalità di cui al Titolo XII del *Regolamento*.

Art. 17 – Albo delle Fanfare

1. L'iscrizione all'Albo delle Fanfare è obbligatoria ai fini dello svolgimento di tutte le attività di intrattenimento musicale relative alle Macchine da Festa e costituisce condizione necessaria per la legittimazione a partecipare e a svolgere qualsiasi evento cerimoniale nell'ambito della Festa.
2. Le Fanfare iscritte sono tenute al rispetto del *Regolamento* e delle disposizioni organizzative adottate dalla *Fondazione*, con riferimento allo svolgimento di tutte le attività di intrattenimento musicale relative alle Macchine da Festa.

Art. 18 – Domanda di iscrizione all'Albo delle Fanfare

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Fanfare, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Presidente della Fanfara costituita in associazione o dal soggetto che di fatto ne esercita i poteri di direzione ed essere compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto e messo a disposizione dalla *Fondazione*.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità di cui all'art. 5.
3. Alla domanda di iscrizione va allegata la descrizione del logo identificativo della Fanfara.
4. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, che delibera l'ammissione o il diniego con provvedimento motivato, sulla base della verifica della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento*.
5. Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre la revoca dell'iscrizione all'Albo in presenza di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del *Regolamento*, ovvero qualora il Presidente della Fanfara costituita in associazione o il soggetto che di fatto ne esercita i poteri di direzione perda o non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Titolo V – CANTANTI E PAROLIERI

Art. 19 – Albo dei Cantanti e dei Parolieri

1. L'iscrizione all'Albo dei Cantanti e dei Parolieri è obbligatoria ai fini dello svolgimento, nell'ambito delle attività organizzate della Festa, delle attività artistiche di composizione, da parte dei parolieri, ed esecuzione delle canzoni, da parte dei cantanti, che qualificano l'intrattenimento musicale connesso alle Macchine da Festa, nonché gli eventi cerimoniali ad esse correlati.
2. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione Cantanti;
 - b) sezione Parolieri.
3. I Cantanti e i Parolieri iscritti sono tenuti al rispetto del *Regolamento* e delle disposizioni organizzative adottate dalla *Fondazione*, con riferimento allo svolgimento delle attività artistiche di rispettiva competenza, connesse alle Macchine da Festa.

4. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente ed è limitato alle finalità connesse alla gestione dell'Albo.

Art. 20 – Domanda di iscrizione all'Albo dei Cantanti e dei Parolieri

1. La domanda di iscrizione all'Albo dei Cantanti e dei Parolieri, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, direttamente dal soggetto interessato, secondo le modalità indicate nel modulo predisposto e messo a disposizione dalla *Fondazione*.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità di cui all'art. 5.
3. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, che delibera l'ammissione o il diniego con provvedimento motivato, sulla base della verifica della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento*.
4. Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre la revoca dell'iscrizione all'Albo in presenza di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del *Regolamento* ovvero qualora l'iscritto perda i requisiti di cui all'art. 5.

Titolo VI – BOTTEGHE ARTIGIANE

Art. 21 – Albo delle Botteghe Artigiane

1. Le Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione e all'allestimento dei Gigli e della Barca sono depositarie delle tradizionali tecniche di carpenteria e di lavorazione della cartapesta che caratterizzano le Macchine da Festa.
2. Possono essere iscritte all'Albo, imprese individuali, società di persone, società di capitali o consorzi che esercitano, in via prevalente, attività di lavorazione del legno e della cartapesta o di laboratorio di cartapesta, finalizzate alla realizzazione delle Macchine da Festa.
3. Le Botteghe Artigiane devono avere sede legale e operativa nella Città di Nola da almeno tre anni e dimostrare il possesso di capacità tecniche e professionali adeguate alla costruzione, al rivestimento e all'allestimento delle Macchine da Festa, mediante documentazione idonea e verificabile a comprovare l'esperienza maturata nel settore, anche attraverso la realizzazione di opere analoghe, la partecipazione a precedenti edizioni della Festa o altre attività riconducibili alle tradizionali tecniche di carpenteria e lavorazione della cartapesta.
4. I requisiti di cui al comma 3 costituiscono condizione necessaria e inderogabile, in ragione della specificità artistica e dell'originalità delle tradizionali tecniche di carpenteria e lavorazione della cartapesta tipiche della Città di Nola, riconosciute nell'ambito del patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO.
5. L'iscrizione all'Albo delle Botteghe Artigiane è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di costruzione, realizzazione dei rivestimenti e allestimento delle Macchine da Festa.

Art. 22 – Domanda di iscrizione all'Albo delle Botteghe Artigiane

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Botteghe Artigiane, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal rappresentante legale della Bottega, compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto e messo a disposizione dalla *Fondazione*.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità di cui all'art. 5.
3. Le Botteghe Artigiane devono essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, comprovati mediante idonea documentazione.

4. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, che delibera l'ammissione o il diniego con provvedimento motivato, sulla base della verifica della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento*.
5. Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre la revoca dell'iscrizione in presenza di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del *Regolamento* ovvero qualora il rappresentante legale della Bottega perda o non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Titolo VII – ASSEGNAZIONE DEI GIGLI E DELLA BARCA

Art. 23 – Assegnazione e atto concessorio

1. L'atto concessorio, di seguito denominato anche «*assegnazione*», avente ad oggetto il diritto di costruire e allestire una delle Macchine da Festa, nonché di organizzare gli eventi cerimoniali ad essa correlati, per la durata di dodici mesi, è adottato dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* all'esito del procedimento istruttorio disciplinato dal *Regolamento*.
2. L'assegnazione è formalizzata mediante atto sottoscritto dal Presidente della *Fondazione* e dal Sindaco del Comune di Nola, in qualità di legale rappresentante del Socio fondatore della *Fondazione*, nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto della *Fondazione* ai rispettivi organi.
3. Il Sindaco, nella qualità di cui al comma 2, può richiedere motivatamente il riesame esclusivamente prima della sottoscrizione dell'atto e comunque prima del perfezionamento dell'assegnazione, per ragioni di legittimità, regolarità procedimentale o rilevante interesse pubblico. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le osservazioni formulate, delibera in via definitiva.
4. L'assegnazione ha natura costitutiva, è personale e non cedibile e non può costituire oggetto di rappresentanza, interposizione o intestazione fiduciaria, salvo quanto previsto dall'art. 66, in caso di decesso del Maestro di Festa assegnatario, ed è rilasciata a titolo gratuito.
5. L'atto concessorio costituisce titolo amministrativo di assegnazione della Macchina da Festa. Gli obblighi derivanti dal *Regolamento*, dal bando di assegnazione, dall'atto concessorio e dagli atti d'obbligo sottoscritti costituiscono obblighi giuridicamente vincolanti e, per quanto oggetto di specifica accettazione, assumono natura negoziale nell'ambito del rapporto concessorio.

Art. 24 – Domanda di concessione

1. La concessione a costruire e allestire una delle Macchine da Festa e ad organizzare tutti gli eventi cerimoniali ad essa correlati, nel ruolo di Maestro di Festa, è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, quale organo competente all'istruttoria e alla deliberazione sull'assegnazione.
2. La domanda, redatta secondo l'apposito modello predisposto dalla *Fondazione*, deve essere sottoscritta dall'aspirante Maestro di Festa ovvero, nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, da tutti i richiedenti congiunti. Essa è corredata, a pena di inammissibilità, dall'atto di adesione del Firmatario competente, reso mediante apposito modulo sottoscritto dallo stesso e riferito alla specifica domanda di concessione, il quale costituisce ad ogni effetto la controfirma prevista dallo Statuto della *Fondazione*, quale attestazione della rappresentanza della categoria di riferimento ovvero, nel caso della Barca, della collettività nolana. L'atto di adesione contiene altresì le dichiarazioni necessarie alla verifica dei requisiti prescritti dal *Regolamento*.
3. L'atto di adesione del Firmatario, costituente la controfirma statutaria, è dichiarazione autonoma mediante la quale il medesimo:
 - a) manifesta la propria adesione alla domanda di concessione cui accede;
 - b) attesta la riconducibilità dell'aspirante Maestro di Festa alla corporazione di riferimento;
 - c) rende le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti dal *Regolamento* per la candidatura al ruolo.
4. In ragione della funzione rappresentativa e attestativa attribuita al Firmatario, l'atto di adesione non comporta attribuzione allo stesso di poteri di proposta, di valutazione o di decisione in ordine all'assegnazione, che resta di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*.

5. L'adesione del Firmatario alla domanda di concessione è irrevocabile una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande. Tuttavia, al fine di garantire la effettiva libertà e consapevolezza della manifestazione di volontà, scaduto tale termine, è ammessa la revoca dell'adesione esclusivamente a seguito di richiesta di verifica da parte della *Fondazione* ed entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione di avvio delle verifiche di cui all'art. 25, comma 5, effettuata con modalità idonee a garantirne la certezza della ricezione. Eventuali segnalazioni o istanze del Firmatario non determinano di per sé obbligo di avvio del procedimento di verifica, ferma restando la facoltà della *Fondazione* di procedere ove ne ricorrano i presupposti. Decorso tale ulteriore termine, l'adesione si intende definitivamente confermata e non è più revocabile.
6. La revoca deve essere espressa personalmente dal Firmatario e produce effetti solo se resa in forma scritta oppure mediante dichiarazione personale resa innanzi alla *Fondazione*, previa identificazione e verbalizzazione.
7. La domanda, comprensiva dell'atto di adesione del Firmatario e dei moduli allegati, deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) generalità dell'aspirante Maestro di Festa ovvero, in caso di pluralità di richiedenti, di tutti i richiedenti congiunti, del coniuge non legalmente separato, nonché dei parenti e degli affini in linea retta entro il secondo grado, limitatamente ai soggetti rilevanti ai fini della verifica delle cause di inammissibilità di cui all'art. 29, comma 4, e ricadenti nel relativo arco temporale. I dati richiesti sono trattati esclusivamente ai fini della verifica delle cause di inammissibilità e dei divieti previsti dal *Regolamento*, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
 - b) generalità del Firmatario;
 - c) indicazione della Macchina da Festa e della relativa corporazione per cui viene chiesta la concessione;
 - d) autocertificazione, resa dall'aspirante Maestro di Festa e dal Firmatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le indicazioni utili alla verifica dei requisiti prescritti dal *Regolamento*, nei limiti e con le modalità dallo stesso previste. L'autocertificazione del Firmatario deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei periodi di attività economica risultanti dalla documentazione ufficiale o da essa univocamente desumibili e rilevanti ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla corporazione; per ciascun periodo devono essere indicati:
 - la data di inizio e fine del periodo;
 - il codice fiscale e la denominazione dell'impresa cui il periodo è riferito;
 - il codice di attività economica primaria risultante dalla visura camerale storica dell'impresa e riconducibile a quelle di cui all'Allegato A1 al *Regolamento*;
 - lo status giuridico del Firmatario nel periodo di riferimento (imprenditore individuale, lavoratore subordinato, socio lavoratore);
 - e) indicazione facoltativa, in ordine di priorità, delle postazioni di stazionamento richieste per la propria Macchina da Festa, selezionate tra quelle indicate all'art. 41.
8. Nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, la domanda deve altresì contenere l'elezione, da parte di tutti i richiedenti congiunti, di un unico domicilio digitale ovvero, in mancanza, di un unico domicilio fisico ai fini di tutte le comunicazioni inerenti al procedimento. Le comunicazioni e notificazioni effettuate presso tale domicilio producono effetti nei confronti di tutti i richiedenti congiunti.
9. La mancanza totale anche di una sola delle indicazioni o dichiarazioni di cui al comma 7, con esclusione di quanto previsto dalla lettera e), determina l'inammissibilità della domanda. Le incompletezze, irregolarità formali o omissioni parziali relative a elementi già dichiarati possono essere regolarizzate nei casi e nei limiti previamente individuati dal bando in conformità al *Regolamento*, purché non incidano sui requisiti sostanziali né comportino l'introduzione postuma di nuovi elementi essenziali. Le difformità sostanziali tra i dati dichiarati e la documentazione ufficiale rilevante ai fini dei requisiti non costituiscono irregolarità formale e non sono suscettibili di regolarizzazione postuma.
10. Ciascun aspirante Maestro di Festa può presentare una sola domanda di concessione per una sola Macchina da Festa per ciascuna edizione della Festa. La presentazione, per la medesima edizione, di più domande direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo soggetto, al coniuge non legalmente separato o a parenti e affini in linea retta entro il secondo grado, comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Il limite opera unitariamente con riferimento all'intera edizione e si applica a tutte le procedure di assegnazione

relative alla medesima edizione, ivi comprese quelle conseguenti a riapertura dei termini o emanazione di nuovi bandi.

11. È ammessa la coincidenza soggettiva tra il ruolo di Maestro di Festa e quello di Firmatario, purché il medesimo soggetto sia in possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento* per entrambe le funzioni.

12. Contenuti ulteriori, termini e modalità di presentazione della domanda di concessione sono disciplinati in apposito bando di assegnazione, emanato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della *Fondazione*, in apposita sezione dedicata, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, la tracciabilità e la data certa di pubblicazione.

13. La *Fondazione* può altresì disporre, in relazione alla rilevanza della procedura o per esigenze di maggiore diffusione, la pubblicazione del bando presso l'Albo Pretorio del Comune di Nola o mediante ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee. La pubblicazione sul sito istituzionale della *Fondazione* costituisce forma ordinaria di pubblicità e determina la decorrenza dei termini previsti dal bando.

14. Il bando può prevedere il pagamento di un diritto di segreteria quale condizione di ammissibilità della domanda, destinato alla copertura dei costi amministrativi e istruttori connessi alla procedura di assegnazione, disciplinandone importo, modalità di versamento, termini e ulteriori disposizioni attuative, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Art. 25 – Istruttoria delle domande

1. Le domande di assegnazione sono esaminate in apposita seduta riservata dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, alla presenza, se nominata, della Commissione Assegnazione prevista dallo Statuto della *Fondazione*. Della seduta è redatto apposito verbale.

2. Il Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* può richiedere, nel rispetto della normativa vigente, i documenti ritenuti utili, nonché effettuare verifiche presso banche dati pubbliche o enti previdenziali e camerali competenti, ai fini della valutazione dei requisiti di Firmatario e di Maestro di Festa. Le risultanze delle banche dati pubbliche e della documentazione ufficiale prevalgono sulle dichiarazioni rese dai partecipanti.

3. La sopravvenuta carenza, emersa nel corso dell'istruttoria, di uno dei requisiti previsti dal *Regolamento* comporta l'inammissibilità della domanda, dichiarata con provvedimento motivato.

4. L'inammissibilità di tutte le domande presentate relative ad una specifica Macchina da Festa comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. In caso di ulteriore esito negativo, la *Fondazione* può procedere, in via eccezionale, all'assegnazione mediante procedura straordinaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, equità, ragionevolezza e continuità della Festa, con provvedimento adeguatamente motivato, individuando i soggetti assegnatari tra coloro che presentino il maggior grado possibile di conformità ai requisiti previsti dal *Regolamento*.

5. La sottoscrizione della dichiarazione di adesione del Firmatario è resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La *Fondazione* può procedere alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione e della effettiva volontà del Firmatario mediante ogni idonea modalità, anche attraverso contatto diretto o convocazione personale. In presenza di elementi di dubbio, la *Fondazione* può richiedere forme di identificazione rafforzata, ivi inclusa la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma autenticata ai sensi di legge.

6. Di ogni fase istruttoria è redatto verbale o annotazione interna recante verifiche svolte, documenti esaminati, richieste di integrazione e determinazioni assunte.

Art. 26 – Notifica della concessione e pubblicità

1. Il procedimento di assegnazione si conclude con la notifica dell'atto concessorio al Maestro di Festa assegnatario ovvero, nei casi di pluralità di richiedenti, mediante comunicazione effettuata presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 24, comma 8, con effetti nei confronti di tutti i richiedenti congiunti. La notifica è eseguita mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonché con ogni altra modalità idonea a garantire la certezza della consegna e della data di ricezione, ivi compresa la consegna personale con ricevuta.

2. Il provvedimento conclusivo dà atto dei requisiti accertati, dei criteri applicati e delle eventuali cause di esclusione, anche mediante rinvio agli atti istruttori del procedimento.

3. Con la notifica dell'atto concessorio, il Maestro di Festa assegnatario ovvero, nei casi di pluralità di richiedenti, tutti i co-assegnatari assumono gli obblighi giuridici ed economici derivanti dalla concessione, secondo quanto previsto dallo Statuto della *Fondazione* e dal *Regolamento*.

4. I nominativi dei Maestri di Festa individuati all'esito del procedimento di assegnazione, unitamente ai rispettivi Firmatari, sono tradizionalmente annunciati ogni anno alle ore 24:00 della domenica della Ballata dei Gigli presso la Sala Consiliare del Comune di Nola "Aldo Masullo". Tale annuncio ha valore meramente divulgativo e non sostituisce la notifica formale dell'atto concessorio.

Art. 27 – Requisiti per assumere il ruolo di Firmatario

1. Il ruolo di Firmatario può essere assunto da ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Nola per almeno venticinque anni, pari a complessivi 9.125 giorni di iscrizione anagrafica, di cui almeno gli ultimi cinque anni (1.825 giorni) di residenza continuativa, calcolata a ritroso dalla data di presentazione della domanda di assegnazione da parte del Maestro di Festa, come risultante dal protocollo della *Fondazione*;
- b) appartenenza alla corporazione del Giglio richiesto, secondo quanto stabilito dall'art. 28;
- c) possesso dei requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità di cui all'art. 5.

2. Per l'assegnazione della Barca, il Firmatario deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1.

3. Non può assumere il ruolo di Firmatario e va esclusa, pertanto, la domanda corredata dall'atto di adesione del medesimo, il soggetto che abbia assunto il ruolo di Firmatario di qualsiasi altra Macchina da Festa assegnata nel decennio antecedente.

- L'esclusione si applica anche se lo stesso Firmatario non abbia poi ricoperto il ruolo per effetto della revoca, decadenza o risoluzione della concessione al Maestro di Festa, intervenuta ai sensi del successivo art. 39 oppure, per rinuncia di questo, intervenuta oltre i termini di cui all'art. 40, comma 4.
- La mera partecipazione, nel decennio antecedente, quale soggetto aderente alla domanda dell'aspirante Maestro di Festa risultante poi non assegnatario, non rileva ai fini dell'esclusione della domanda.
- Il decennio si computa a ritroso dalla Festa per la cui assegnazione si presenta la domanda (annualità inclusa), conteggiando anche le annualità delle edizioni nelle quali, per qualsiasi motivo, le assegnazioni non sono avvenute. A titolo esemplificativo, per la Festa dell'edizione 2029 non può concorrere l'assegnatario della Festa dell'edizione 2020, mentre per la Festa dell'anno 2030 non può concorrere l'assegnatario della Festa 2024 e anni successivi, posto che per le edizioni 2021, 2022 e 2023 non è intervenuta assegnazione.

4. La domanda corredata dall'atto di adesione del medesimo deve essere, altresì, esclusa se l'aderente Firmatario risulti aver ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della *Fondazione* o sia risultato componente di uno degli organismi consultivi previsti dallo Statuto della *Fondazione* o abbia ricoperto il ruolo di Direttore Artistico o di Revisore Unico della *Fondazione* e dalla cessazione dei predetti incarichi non siano ancora trascorsi almeno 180 (centottanta) giorni calcolati a ritroso dalla data di presentazione della domanda di assegnazione risultante dal protocollo della *Fondazione*.

5. A ciascun Firmatario è consentito aderire, mediante il proprio atto di adesione, ad una sola domanda di concessione per ciascuna edizione della Festa.

6. Il limite di cui al comma 5 opera con riferimento all'intera edizione della Festa e si applica unitariamente a tutte le procedure di assegnazione relative alla medesima edizione, ivi comprese quelle conseguenti a riapertura dei termini, scorrimento della graduatoria o emanazione di nuovi bandi. Il Firmatario che abbia già prestato adesione ad una domanda di concessione per una determinata edizione non può aderire ad ulteriori domande relative alla stessa edizione, indipendentemente dall'esito della precedente procedura.

7. Il requisito della residenza anagrafica nel Comune di Nola di cui al comma 1, lettera a), applicabile altresì ai sensi del comma 2, è finalizzato ad assicurare il legame storico, identitario e continuativo del Firmatario con la comunità nolana custode della tradizione della Festa.

8. In mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo, la relativa domanda corredata dall'atto di adesione del medesimo deve essere dichiarata inammissibile.

9. Per il decesso dell'aderente Firmatario si applica l'art. 64.

Art. 28 – Appartenenza alla corporazione del Giglio

1. L'appartenenza alla corporazione del Giglio, per l'aderente Firmatario, sussiste quando risulti, sulla base della documentazione ufficiale, aver esercitato, in qualità di imprenditore individuale, per almeno venti anni, pari a complessivi 7.300 giorni, anche non continuativi, una o più delle attività economiche appartenenti alla corporazione del Giglio richiesto, elencate nell'Allegato A1 di cui all'art. 32.

2. Il requisito di appartenenza è parimenti soddisfatto se l'attività lavorativa è stata prestata, sempre per lo stesso periodo, presso imprese risultanti da iscrizione nel registro tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che risultino, sulla base della documentazione ufficiale, svolgere o avere svolto le stesse attività dell'Allegato A1, nella qualità di:

- lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 2094 del c.c., sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, incluse le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile previste dalla legge;
- socio lavoratore di società di persone e/o di capitali, intendendo per tale il socio che presta o ha prestato anche la propria attività lavorativa all'interno della società, con obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale.

3. Per il computo dei venti anni, è possibile cumulare periodi di lavoro diversi, svolti per diverse imprese e attività economiche, purché tutte appartenenti alla stessa corporazione ai sensi dei commi 1 e 2 anche con diverso status giuridico tra quelli ammessi dai medesimi commi (imprenditore individuale, lavoratore dipendente, socio lavoratore).

4. Ai fini della verifica del requisito di cui al presente articolo, l'accertamento è effettuato mediante sequenza logico-procedurale articolata come segue:

- a) preliminarmente qualificazione dell'impresa prioritariamente sulla base della classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo e all'art. 32, ivi inclusi quelli relativi ai codici di cui all'Allegato A2;
- b) successiva verifica, mediante documentazione previdenziale ufficiale, della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro o di partecipazione con la medesima impresa;
- c) necessaria corrispondenza temporale tra le condizioni di cui alle lettere a) e b).

5. La verifica dell'appartenenza dell'attività economica esercitata, in ogni singolo periodo, alle categorie di attività economiche associate a ciascuna corporazione, al fine di garantire criteri oggettivi, uniformi e verificabili di accertamento, è effettuata, salvo quanto previsto dai commi 7 e 16 e seguenti, mediante la verifica della corrispondenza tra la classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica dell'impresa con i codici indicati nell'Allegato A1. Tale criterio si applica indistintamente all'impresa individuale dell'aderente e alle imprese presso cui lo stesso ha prestato la propria attività lavorativa.

6. La corrispondenza di cui al comma 5 costituisce criterio oggettivo e vincolante di accertamento documentale. In assenza di corrispondenza della classificazione ATECO primaria con una delle attività codificate nell'Allegato A1, salvo quanto previsto dal comma 7, il requisito di appartenenza alla corporazione si considera non soddisfatto.

7. Qualora la classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica rientri tra quelle codificate di cui all'Allegato A2, la verifica del requisito di appartenenza alla corporazione è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 32, commi 10 e seguenti, con esclusione di ogni ulteriore ipotesi interpretativa non espressamente prevista.

8. Il codice di classificazione dell'attività economica da utilizzare per la verifica di cui al comma 5 è individuato esclusivamente con riferimento all'attività economica primaria (o prevalente) risultante dalla visura camerale storica, dalla quale deve risultare anche la dichiarazione di inizio attività risultante dalla documentazione ufficiale. Non rilevano in via ordinaria le attività secondarie, salvo i soli casi espressamente disciplinati dall'art. 32 con riferimento ai codici ricompresi nell'Allegato A2. Ugualmente non rilevano la mera previsione o potenzialità dell'attività nell'oggetto sociale o il semplice possesso di licenze o titoli autorizzativi.

9. La qualificazione dell'attività economica ai fini del presente articolo non è diretta ad accertare in concreto la natura prevalente o effettivamente esercitata dell'attività d'impresa, ma è effettuata esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e uniformi fondati sui dati risultanti dalla documentazione ufficiale. Il riferimento alle classificazioni ATECO è utilizzato quale parametro normativo di classificazione e non quale elemento descrittivo dell'attività concretamente svolta, con esclusione di ogni valutazione sostanziale o comparativa.

10. Il Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* procede esclusivamente a verifiche di natura documentale e non effettua accertamenti in ordine all'attività concretamente esercitata né alla sua eventuale riconducibilità alle classificazioni ATECO diverse da quelli risultanti dalla documentazione ufficiale.

Non sono in ogni caso rilevanti:

- a) lo svolgimento di fatto di attività ulteriori o diverse rispetto a quella risultante dalla classificazione ATECO primaria, anche se asseritamente prevalenti sotto il profilo economico o operativo;
- b) la presenza di codici ATECO secondari, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 32 per i codici di cui all'Allegato A2;
- c) la riconducibilità analogica o funzionale dell'attività esercitata a codici ATECO diversi;
- d) le modifiche o integrazioni della classificazione ATECO primaria non supportate da documentazione ufficiale coerente, continuativa e riferita ai periodi oggetto di dichiarazione.

Resta salva la facoltà della *Fondazione* di risolvere eventuali manifeste incongruenze documentali meramente formali o identificative mediante esclusivo esame di ulteriore documentazione ufficiale proveniente da pubbliche amministrazioni o enti previdenziali.

11. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non possono in alcun caso sostituire, integrare o modificare le risultanze della documentazione ufficiale acquisita ai fini della verifica dei requisiti previsti dal presente articolo. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione ufficiale, prevalgono esclusivamente le risultanze di quest'ultima. La difformità comporta l'esclusione del singolo periodo dichiarato cui si riferisce, salvo che incida in modo determinante sul possesso del requisito richiesto ovvero integri dichiarazione non veritiera o mendace, nel qual caso la domanda è dichiarata inammissibile o, se già accolta, la concessione è revocata, ferme restando le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.

12. Ai fini del presente articolo, la qualificazione dell'attività economica dell'impresa è unitaria ed è determinata esclusivamente sulla base della classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica, indipendentemente dall'eventuale esercizio di attività differenziate presso sedi diverse o unità locali.

13. Le imprese rilevanti ai fini della verifica di cui al presente articolo sono l'impresa individuale dell'aderente Firmatario e le imprese presso cui il medesimo ha prestato la propria attività in qualità di lavoratore subordinato o di socio lavoratore.

14. Ai fini della dimostrazione dei periodi lavorativi svolti in qualità di lavoratore subordinato o di socio lavoratore presso imprese rientranti nella corporazione richiesta, costituisce prova esclusiva e vincolante l'estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS, salvo rettifiche o certificazioni ufficiali rilasciate dal medesimo ente previdenziale, dal quale devono risultare, in modo univoco e riferibile all'impresa interessata:

- a) i periodi di contribuzione previdenziale, con indicazione delle date di inizio e fine ovvero della loro durata;
- b) l'identificazione del datore di lavoro o dell'impresa presso cui l'attività è stata prestata, mediante denominazione e codice fiscale o altro identificativo univoco;
- c) la tipologia del rapporto di lavoro, ove desumibile dalle risultanze contributive.

15. Ai fini del presente articolo, sono computabili esclusivamente i periodi per i quali risulti accreditata contribuzione previdenziale nell'estratto conto INPS direttamente riferibile a rapporti di lavoro svolti presso imprese che, sulla base della verifica di cui ai commi da 5 a 9 del presente articolo e secondo i criteri di cui all'art. 32 ovvero, nei casi previsti, ai sensi dei commi da 16 a 20 del presente articolo, risultino appartenenti alla corporazione richiesta. Non sono computabili i periodi coperti da contribuzione figurativa o assimilata quando gli stessi non siano riconducibili a uno specifico rapporto di lavoro con imprese della medesima corporazione.

16. In deroga a quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo, limitatamente alle attività rientranti nel settore agricolo di cui alla Sezione A della classificazione ATECO, qualora non sia possibile accertare, in tutto o in parte, la corrispondenza mediante visura camerale storica per cause oggettive non imputabili all'interessato, il requisito di appartenenza alla corporazione può essere comprovato esclusivamente mediante documentazione ufficiale rilasciata da pubbliche amministrazioni o enti previdenziali attestante, in modo

univoco, continuativo e riferibile all'interessato, l'effettivo esercizio dell'attività agricola per i periodi dichiarati.

17. Ai fini del comma 16, costituiscono elementi di prova ammissibili esclusivamente:

- l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola presso l'INPS in qualità di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale o equiparati;
- l'iscrizione e la risultanza nel fascicolo aziendale presso il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN/AGEA);
- ulteriori certificazioni rilasciate da enti pubblici competenti che attestino l'esercizio dell'attività agricola, purché contenenti l'indicazione dei periodi temporali di svolgimento.

18. La documentazione di cui al comma 17 deve consentire la ricostruzione puntuale dei periodi di attività ai fini del raggiungimento del requisito temporale previsto dal presente articolo. In mancanza di tale requisito di certezza e continuità, la prova non è ammissibile.

19. Resta fermo che la deroga di cui al comma 16 ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione, non si applica alle attività commerciali, di trasformazione o intermediazione, non consente valutazioni discrezionali o equitative da parte del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*.

20. In ogni caso, qualora sia disponibile la visura camerale storica, la verifica del requisito resta disciplinata esclusivamente dai commi da 5 a 15 del presente articolo.

21. Le disposizioni del presente articolo perseguono finalità di uniformità, oggettività, verificabilità documentale e parità di trattamento tra i richiedenti, con esclusione di valutazioni discrezionali non espressamente previste.

Art. 29 – Requisiti per assumere il ruolo di Maestro di Festa

1. Il ruolo di Maestro di Festa può essere assunto da ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Nola per almeno venticinque anni, pari a complessivi 9.125 giorni di iscrizione anagrafica, di cui almeno gli ultimi cinque anni (1.825 giorni) di residenza continuativa, calcolata a ritroso dalla data di presentazione della domanda di assegnazione risultante dal protocollo della *Fondazione*;
- b) possesso dei requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità di cui all'art. 5.

2. Le associazioni riconosciute e non riconosciute possono assumere il ruolo di Maestro di Festa a condizione che abbiano avuto la loro sede legale nel Comune di Nola alla data di costituzione ed abbiano mantenuto la sede legale nel medesimo Comune negli ultimi dieci anni (almeno 3.650 giorni) in via continuativa senza interruzioni, calcolando tale periodo, a ritroso, dalla data di presentazione della domanda di assegnazione risultante dal protocollo della *Fondazione*. In tal caso, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 si intende soddisfatto, fermo restando il possesso del requisito di cui alla lettera b) in capo al legale rappresentante.

3. Il ruolo di Maestro di Festa può essere assunto congiuntamente da più soggetti, tutti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. Qualora la mancanza dei requisiti riguardi uno o più richiedenti, la *Fondazione* assegna un termine per la rinuncia o l'estromissione dei soggetti privi dei requisiti; in difetto, la domanda è dichiarata inammissibile. I restanti richiedenti possono proseguire nella domanda, purché in possesso dei requisiti prescritti. In caso di pluralità di richiedenti, gli stessi assumono responsabilità solidale nei limiti della rispettiva imputabilità quanto alle dichiarazioni personali e in solido quanto agli obblighi derivanti dalla concessione.

4. Il ruolo di Maestro di Festa non può essere assunto e va pertanto esclusa la relativa domanda da coloro che, in prima persona, ovvero il cui coniuge non legalmente separato o i cui parenti o affini in linea retta entro il secondo grado, abbiano assunto il ruolo di Maestro di Festa quali effettivi destinatari della concessione nel decennio antecedente, circostanza che rileva anche qualora tali soggetti siano successivamente deceduti.

- L'esclusione opera anche se lo stesso soggetto assegnatario non abbia poi ricoperto la carica per effetto della revoca, decadenza e risoluzione della concessione intervenuta ai sensi del successivo art. 39 oppure per rinuncia della concessione assegnata, operata oltre i termini di cui all'art. 40, comma 4.
- La mera partecipazione, nel decennio antecedente, pertanto, quale solo aspirante Maestro di Festa, risultato poi non assegnatario, non è causa di esclusione della domanda.

- Il decennio si computa a ritroso dalla Festa per la cui assegnazione si presenta la domanda (annualità inclusa), conteggiando anche le annualità nelle quali, per qualsiasi motivo, le assegnazioni non sono avvenute. A titolo esemplificativo, per la Festa 2027 non può concorrere l'assegnatario della Festa 2018.
5. In mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo, la domanda di concessione deve essere dichiarata inammissibile.
 6. Deve essere esclusa la domanda dell'aspirante Maestro di Festa che in prima persona, oppure il cui coniuge non legalmente separato o i propri parenti o affini in linea retta entro il secondo grado, risulti aver ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della *Fondazione* o sia risultato componente di uno degli organismi consultivi previsti dallo Statuto della *Fondazione* o abbia ricoperto il ruolo di Direttore Artistico o di Revisore Unico della *Fondazione* e dalla cessazione dei predetti incarichi non siano ancora trascorsi almeno 180 (centoottanta) giorni calcolati a ritroso dalla data di presentazione della domanda di assegnazione risultante dal protocollo della *Fondazione*.
 7. Le limitazioni soggettive previste dal presente articolo sono finalizzate ad assicurare alternanza nelle assegnazioni, prevenire concentrazioni reiterate e preservare il carattere comunitario della Festa.
 8. Per le vicende soggettive del Maestro di Festa si applicano le disposizioni del Titolo XIII.

Art. 30 – Criteri di assegnazione delle Macchine da Festa

1. L'assegnazione delle Macchine da Festa avviene all'esito della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal *Regolamento* a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 25.
2. La procedura di assegnazione non ha natura comparativa di tipo tecnico, economico o qualitativo, ma è diretta all'individuazione del soggetto cui attribuire la concessione in coerenza con i valori identitari, storici e tradizionali della Festa. I criteri di preferenza tra più domande ammissibili relative alla medesima Macchina da Festa sono determinati in funzione della predetta finalità e sono fondati su elementi di natura simbolica, rappresentativa e tradizionale connessi al ruolo delle figure della Festa e al carattere storico-identitario della medesima.
3. In caso di presentazione di un'unica domanda di concessione per un Giglio o per la Barca, il Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* procede all'assegnazione in favore dell'unico aspirante Maestro di Festa, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 27 e 29, rispettivamente per il Firmatario e per il Maestro di Festa.
4. Esclusivamente nel caso di cui al comma 3, il requisito previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b), si intende soddisfatto qualora risulti, secondo i criteri e sulla base della documentazione ufficiale previsti dall'art. 28, l'appartenenza alla corporazione del Giglio richiesto per un periodo non inferiore a cinque anni, pari a complessivi 1.825 giorni.
5. In caso di presentazione di più domande di concessione per il medesimo Giglio o per la Barca, tutte giudicate ammissibili, il Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* procede all'assegnazione della concessione in favore dell'aspirante Maestro di Festa alla cui domanda abbia aderito il Firmatario anagraficamente più anziano, quale criterio tradizionale, oggettivo e predeterminato coerente con la natura rappresentativa del ruolo riconosciuta dallo Statuto.
6. In caso di parità di età anagrafica tra i Firmatari, si tiene conto, ove documentalmente disponibile per tutti i soggetti interessati e risultante da certificazione anagrafica completa, dell'orario di nascita. In mancanza di tale dato per uno o più soggetti, si procede mediante sorteggio pubblico, secondo modalità stabilite dalla *Fondazione* e previamente comunicate. Delle operazioni di sorteggio è redatto verbale.
7. I criteri di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di scorrimento della graduatoria e nelle procedure attivate a seguito di riapertura dei termini o emanazione di nuovi bandi per la medesima edizione della Festa, ferma restando l'unicità della domanda e i limiti soggettivi previsti dagli artt. 27 e 29.

Art. 31 – Controllo delle autocertificazioni

1. La *Fondazione*, in conformità a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esercita il controllo, anche successivamente all'assegnazione e per tutta la durata della concessione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti al bando per l'assegnazione delle Macchine da Festa.

2. I controlli sono effettuati su tutte le domande risultate prime secondo i criteri di assegnazione previsti dal *Regolamento* e anche a campione sulle altre domande, privilegiando quelle collocate in posizione utile immediatamente successiva a quelle individuate per l'assegnazione, ovvero in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
3. I controlli sono svolti mediante acquisizione diretta delle informazioni presso le Amministrazioni competenti o mediante consultazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni. Qualora emergano discordanze, la *Fondazione* invita l'interessato a fornire chiarimenti o documentazione integrativa. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dal beneficio eventualmente conseguito e segnalazione alle autorità competenti.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 11, e dalle altre disposizioni del *Regolamento* che attribuiscono valore prevalente alla documentazione ufficiale ai fini della verifica dei requisiti.
5. L'esito dei controlli è formalizzato agli atti ed è comunicato all'interessato ove incida negativamente sulla domanda o sulla concessione.

Titolo VIII – INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLE CORPORAZIONI

Art. 32 – Attività economiche delle corporazioni

1. Ai fini dell'inquadramento delle attività economiche nell'ambito di ciascuna corporazione rappresentativa dei Gigli, si fa riferimento alla classificazione ATECO ufficiale vigente che rappresenta criteri oggettivi, uniformi e verificabili di individuazione delle attività economiche, in ragione dell'esigenza di assicurare imparzialità e parità di trattamento. La classificazione ATECO è utilizzata quale parametro normativo di classificazione ai fini del *Regolamento* e non assume rilievo quale elemento di accertamento della natura prevalente o effettiva dell'attività economica.
2. Nell'Allegato A1 al *Regolamento* sono elencate, per ciascuna corporazione, le attività economiche ammesse, individuate mediante i corrispondenti codici di classificazione ATECO vigenti alla data di approvazione del *Regolamento*. L'Allegato A1 costituisce parte integrante e sostanziale del *Regolamento* e ha valore vincolante ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.
3. La qualificazione dell'attività economica ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla corporazione, di cui all'art. 28, è effettuata prioritariamente sulla base della classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica ovvero dalla documentazione ufficiale equivalente ammessa dal *Regolamento* nei casi espressamente previsti, con riferimento ai singoli periodi temporali oggetto di dichiarazione.
4. Non assumono in alcun caso rilievo, né possono essere utilizzati ai fini interpretativi o integrativi:
 - a) le descrizioni testuali dell'attività esercitata, comunque riportate nella visura camerale o in altra documentazione;
 - b) le modalità concrete di svolgimento dell'attività;
 - c) eventuali difformità tra la descrizione dell'attività e il codice ATECO risultante dalla documentazione ufficiale;
 - d) dichiarazioni rese dall'interessato o da terzi volte a qualificare diversamente l'attività rispetto a quanto risultante dalla classificazione ATECO.
5. In caso di difformità tra classificazione ATECO e descrizione dell'attività, prevale in ogni caso esclusivamente la classificazione ATECO, quale unico parametro normativo di classificazione, con esclusione di ogni valutazione sostanziale o interpretativa.
6. Eventuali variazioni della classificazione ATECO rilevano esclusivamente con riferimento ai periodi nei quali risultano formalmente registrate nella visura camerale storica. Non è ammessa alcuna retroazione o anticipazione degli effetti delle variazioni ai fini della verifica del requisito.
7. Non assumono in alcun caso rilievo la classificazione ATECO di attività secondarie, accessorie o ulteriori, anche se riferiti ad attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato A1.

8. Qualora la documentazione prodotta ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla corporazione riporti solo classificazioni ATECO antecedenti rispetto a quelle vigenti indicate nell'Allegato A1, il raccordo tra i codici di classificazione è effettuato esclusivamente mediante le tavole ufficiali di raccordo elaborate dall'ISTAT, unitamente alle relative note esplicative, che costituiscono criterio tecnico vincolante ai fini della verifica.
9. Nel caso in cui un codice ATECO della precedente classificazione sia raccordato, secondo le tavole ufficiali, a più codici della classificazione vigente ricompresi nell'Allegato A1 e riferibili a corporazioni diverse o non riferibili ad alcuna corporazione, è assunto quale codice significativo quello che presenti il maggior grado di coerenza con la struttura gerarchica della classificazione ATECO, sulla base del maggior numero di cifre iniziali coincidenti con il codice della precedente classificazione (sezione, divisione, gruppo, classe, categoria). In caso di ulteriore parità, è assunto il codice numericamente più basso tra quelli risultanti dalle tavole ufficiali. È esclusa ogni ulteriore valutazione discrezionale o interpretativa.
10. Nell'Allegato A2 sono individuati i codici di classificazione ATECO espressi a un livello non sufficientemente dettagliato, che non consentono, di per sé, la verifica univoca della riconducibilità alle attività economiche di cui all'Allegato A1.
11. I codici di classificazione ATECO ricompresi nell'Allegato A2 non sono idonei, di per sé, a dimostrare il requisito di appartenenza alla corporazione. I casi di classificazione non sufficientemente dettagliata o non univoca rilevanti ai fini del *Regolamento* sono esclusivamente quelli espressamente individuati nell'Allegato A2.
12. In presenza di codici di classificazione ATECO di cui all'Allegato A2, la verifica può essere effettuata esclusivamente mediante documentazione ufficiale integrativa proveniente da pubbliche amministrazioni o enti competenti, idonea a individuare, con riferimento al medesimo periodo temporale, un codice di classificazione ATECO più specifico coerente con la classificazione ufficiale.
13. L'integrazione di cui al comma 12 ha natura meramente ricognitiva e non può in alcun caso comportare una diversa qualificazione sostanziale dell'attività economica.
14. In assenza di documentazione idonea a consentire l'individuazione univoca di un codice di classificazione ATECO rientrante tra quelli di cui all'Allegato A1, il requisito si considera non soddisfatto. È escluso il ricorso a descrizioni dell'attività o ad altri elementi non riconducibili alla classificazione ATECO.
15. Gli Allegati A1 e A2 hanno natura tecnico-ricognitiva delle attività economiche contemporanee riconducibili alle tradizionali corporazioni e non incidono sull'identità storica delle stesse, riconosciuta dallo Statuto.

Titolo IX – OBBLIGHI DEL MAESTRO DI FESTA

Art. 33 – Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti derivanti dal *Regolamento*, dall'atto d'obbligo di cui al successivo art. 35, nonché dalle normative emanate in materia dalla *Fondazione*, il Maestro di Festa assegnatario è tenuto a versare un deposito cauzionale di euro 6.000 (seimila) mediante bonifico bancario, in favore della *Fondazione*, da eseguire sul conto corrente bancario indicato nel bando di assegnazione, nei seguenti termini:
- Euro 3.000 (tremila) da versare al momento della sottoscrizione del citato atto d'obbligo e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione;
 - Euro 3.000 (tremila) da versare entro novanta giorni dalla data di notifica della concessione.
2. Il deposito cauzionale è trattenuto per la durata di quindici mesi dalla data di notifica della concessione ed è restituito entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, in assenza di procedimenti sanzionatori avviati per violazioni dell'atto d'obbligo, ai sensi del Titolo XII del *Regolamento*. In caso di avvio di procedimenti sanzionatori, il deposito cauzionale è trattenuto a titolo di garanzia fino all'esito definitivo dei medesimi.
3. Nel caso di assegnazione effettuata mediante riapertura del bando, i termini per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1 possono essere determinati dalle nuove condizioni di riapertura del bando, anche in deroga a quanto previsto dal medesimo comma.

Art. 34 – Obblighi cerimoniali

1. Il Maestro di Festa è tenuto ad osservare e ad uniformarsi alle prescrizioni del *Regolamento* ed è tenuto a:

- a) osservare lo spirito religioso della Festa e ogni aspetto legato alla sua tradizione, evitando iniziative contrarie alle disposizioni della *Fondazione* o al protocollo tradizionale;
- b) compiere ogni atto cerimoniale in conformità della tradizione religiosa e popolare e, in particolare, a eseguire:
 - il *passaggio della bandiera* dal vecchio al nuovo Maestro di Festa;
 - la sfilata per le strade della città in occasione della *Questua* da eseguire in giornata diversa da quella del *passaggio della bandiera*;
 - la costruzione e allestimento della Macchina da Festa;
 - il trasporto della Macchina da Festa nella postazione di stazionamento assegnata;
 - l'organizzazione del comitato e la partecipazione alla sfilata dei comitati;
 - la vestizione della Macchina da Festa;
 - la partecipazione con la *bandiera* alla processione dedicata a San Paolino;
 - la processione della Macchina da Festa nella *Domenica della Festa dei Gigli*.

Il protocollo cerimoniale di alcuni degli atti indicati nel presente articolo, così come tradizionalmente seguito, è riportato in Allegato al *Regolamento* (Allegato C).

2. L'introduzione di cerimoniali, di carattere pubblico, diversi da quelli elencati, è vietata, salvo espressa autorizzazione concessa dalla *Fondazione*, la quale deve approvarne modalità e contenuti, preventivamente comunicati dal Maestro di Festa.

Art. 35 – Obblighi prescrizionali

1. Il Maestro di Festa è tenuto ad uniformarsi a tutti gli indirizzi generali e a tutte le normative particolari fissate, per lo svolgimento della Festa, dal Comune di Nola e dalla *Fondazione*. In particolare, egli è tenuto a:

- a) sottoscrivere, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione, l'atto d'obbligo, contenente gli impegni contrattuali previsti a suo carico dal *Regolamento* e ogni altro impegno che la *Fondazione* ritenesse necessario venga assunto per il buon esito della gestione della Festa;
- b) eseguire il deposito cauzionale attenendosi alle prescrizioni di cui al precedente art. 33;
- c) costituire un "Comitato" ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice civile e secondo le modalità previste dal successivo art. 36;
- d) comunicare, a norma del successivo art. 37, le figure della Festa, quali Paranza, Fanfara, Cantanti, Parolieri e Bottega Artigiana associati alla Macchina da Festa assegnata, unitamente alle imprese e soggetti incaricati della fornitura, dell'installazione e della gestione dell'attrezzatura acustica utilizzata per le attività musicali connesse alla Macchina da Festa. I contratti stipulati dal Maestro di Festa con i soggetti sopra indicati devono prevedere, quale condizione sospensiva, la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6 dell'art. 37. Fino all'avveramento della condizione, i contratti non producono effetti e non possono essere eseguiti, né possono sorgere obblighi a carico delle parti.
- e) custodire la «*bandiera*» usando la diligenza del buon padre di famiglia dal momento della ricezione dal precedente Maestro di Festa e fino al passaggio al successivo assegnatario; si applicano a tale riguardo le disposizioni previste dall'art. 4;
- f) consegnare alla *Fondazione*, entro il 30 gennaio successivo all'assegnazione, i testi e le partiture musicali delle canzoni di ciascuna Macchina da Festa. Il contenuto dei testi non può incitare a odio, intolleranza, violenza, criminalità e deve rispettare il carattere religioso della Festa. I testi e le partiture musicali saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* coadiuvato dalla commissione cultura istituita presso la *Fondazione* che ne autorizzerà o ne vietterà l'incisione e/o registrazione con provvedimento espresso entro il 28 febbraio di ogni anno;

- g) consegnare alla *Fondazione*, entro il 30 gennaio successivo all'assegnazione, almeno due bozze di progetto del rivestimento della Macchina da Festa in scala 1:50;
- h) consegnare alla *Fondazione*, entro il 30 aprile successivo all'assegnazione, il progetto definitivo del rivestimento della Macchina da Festa in scala 1:50 e una miniatura dello stesso in scala 1:25;
- i) osservare scrupolosamente, unitamente alla Bottega Artigiana, le dimensioni e le osservazioni tecniche del relativo Manuale di costruzione delle Macchine da Festa Allegato al *Regolamento* (Allegato B);
- j) custodire la Macchina da Festa di cui è assegnatario sotto la propria responsabilità per tutta la durata della Festa;
- k) attenersi, nel corso di tutti gli eventi che caratterizzano il momento festivo, alla rigorosa osservanza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore (ovvero impianti di amplificazione del suono) le quali dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti e osservare, altresì, le disposizioni particolari riportate nell'Allegato D e quelle, di volta in volta, impartite dalla *Fondazione*;
- l) osservare l'orario di ultimazione di ogni evento organizzato davanti alla Macchina da Festa che resta fissato, improrogabilmente, per le ore 24:00;
- m) osservare le indicazioni sul corretto svolgimento del percorso di cui agli artt. 43 e 44 e i tempi di percorrenza riportati nell'Allegato E al *Regolamento*;
- n) garantire che la Bottega Artigiana, incaricata della costruzione e allestimento della Macchina da Festa, predisponga un servizio di pronto intervento per le eventuali riparazioni da effettuare sulla Macchina da Festa di cui è assegnatario nel corso della Ballata.

2. Nel caso in cui il Maestro di Festa sia un'associazione riconosciuta o non riconosciuta non opera l'obbligo di costituzione del Comitato di cui al comma 1, lettera c).

3. È vietata, per il Maestro di Festa e per tutte le figure della Festa comunicate a norma del comma 1, lettera d), l'affissione di qualsiasi materiale pubblicitario sulla Macchina da Festa per l'intero periodo di custodia.

4. La violazione degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo costituisce inadempimento rilevante ai fini dell'applicazione delle penalità previste dal Titolo XII del *Regolamento*, nonché, nei casi più gravi, causa di avvio del procedimento di revoca, decadenza e risoluzione della concessione.

Art. 36 – Comitato del Giglio e della Barca

1. Il Maestro di Festa è tenuto a costituire un Comitato ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice civile, con la seguente denominazione obbligatoria "Comitato Giglio [denominazione della Corporazione] – edizione [anno]" ovvero, nel caso della Barca, "Comitato Barca – edizione [anno]". La denominazione deve contenere esclusivamente gli elementi sopra indicati. È vietata l'aggiunta di ulteriori diciture, denominazioni o elementi identificativi diversi da quelli previsti dal presente comma.

2. Il Maestro di Festa assume la Presidenza del Comitato. Nei casi di pluralità di assegnatari o di subentro ai sensi dell'art. 66, la Presidenza è esercitata dal soggetto individuato dagli interessati e comunicato alla *Fondazione*.

3. Il Comitato deve essere regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate ed essere costituito in conformità ad un atto costitutivo tipo adottato dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* quale atto di indirizzo generale, volto a garantire uniformità, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse connesse allo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

4. I copromotori del Comitato devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del *Regolamento*.

5. Il Comitato ha lo scopo esclusivo di organizzare gli eventi cerimoniali relativi alla Macchina da Festa, assicurando la piena trasparenza, tracciabilità e rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita.

6. L'atto costitutivo tipo disciplina, in via generale e astratta, le modalità di destinazione degli eventuali residui attivi risultanti dal rendiconto finale, con esclusione di qualunque ripartizione in favore dei promotori.

7. Entro 45 giorni dalla data di notifica della concessione, il Maestro di Festa deve trasmettere alla *Fondazione* la documentazione comprovante la costituzione del Comitato operata in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

8. Il rendiconto finale delle attività e della gestione finanziaria del Comitato deve essere redatto e trasmesso al Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, ai fini delle verifiche di competenza, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo tipo.

9. La costituzione del Comitato non determina il subentro dello stesso nei rapporti concessori intercorrenti tra la *Fondazione* e il Maestro di Festa, né comporta l'assunzione, in capo al Comitato, di obbligazioni o responsabilità verso la *Fondazione*. Restano in ogni caso imputati esclusivamente al Maestro di Festa, a titolo personale, tutti gli obblighi, le responsabilità, le conseguenze sanzionatorie e patrimoniali derivanti dal *Regolamento*, dall'atto di concessione e dall'atto d'obbligo di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indipendentemente dalle modalità di gestione delle risorse economiche operate tramite il Comitato.

10. Nel caso in cui il Maestro di Festa sia un'associazione riconosciuta o non riconosciuta, non opera l'obbligo di costituzione del Comitato, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena tracciabilità e rendicontazione delle risorse.

11. In caso di subentro ai sensi dell'art. 66, la Presidenza del Comitato è assunta dal referente designato dai soggetti subentranti ai sensi del medesimo articolo ovvero, in mancanza di subentranti, da uno dei co-assegnatari residui da essi individuato e comunicato alla *Fondazione*.

Art. 37 – Comunicazioni delle figure della Festa e altri collaboratori

1. Il Maestro di Festa, entro il 15 settembre successivo all'assegnazione, è tenuto a comunicare alla *Fondazione* le seguenti figure della Festa associate alla Macchina da Festa assegnata, ciascuna iscritta nel relativo Albo:

- a) la Paranza, designata per il trasporto della Macchina da Festa;
- b) la Fanfara, a cui sono affidate tutte le attività d'intrattenimento musicale;
- c) i Cantanti, incaricati dell'interpretazione dei testi musicali;
- d) i Parolieri, incaricati della composizione delle musiche e dei testi musicali;
- e) la Bottega Artigiana, incaricata della costruzione della Macchina da Festa e della realizzazione del relativo rivestimento.

2. Nel bando di assegnazione di cui all'art. 24, comma 12, la *Fondazione* determina, per ciascuna edizione della Festa, il numero massimo complessivo di Paranze che possono essere designate dai Maestri di Festa attingendo alla sezione delle Paranze forestiere. La designazione delle Paranze forestiere da parte dei Maestri di Festa è ammessa nei limiti numerici stabiliti dal bando ed è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo.

3. Qualora, all'esito delle comunicazioni di cui al comma 1, il numero complessivo delle Paranze forestiere designate risulti superiore al limite massimo indicato, sono considerate validamente designate, fino a concorrenza di tale limite, esclusivamente le Paranze forestiere indicate nelle comunicazioni pervenute per prime, secondo l'ordine cronologico di ricezione risultante dal protocollo della *Fondazione*. Le Paranze forestiere iscritte all'Albo che non risultino designate nei limiti sopra indicati non acquisiscono alcun diritto all'impiego nell'edizione della Festa cui si riferisce il bando.

4. Il Maestro di Festa che abbia designato una Paranza forestiera la cui indicazione non risulti utilmente collocata entro il limite massimo delle Paranze ammesse, in ragione dell'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni, è tenuto a procedere a nuova designazione, scegliendo esclusivamente tra le Paranze appartenenti alle altre sezioni dell'Albo.

5. Entro il termine di cui al comma 1, il Maestro di Festa deve altresì comunicare le imprese e i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono incaricati della fornitura, installazione e gestione delle attrezzature acustiche utilizzate per le attività di intrattenimento musicale connesse alla Macchina da Festa.

6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assunzione dei rispettivi ruoli e incarichi loro affidati dal Maestro di Festa, entro il 30 settembre e, in ogni caso, prima della data di svolgimento del rituale passaggio della bandiera di cui all'art. 34, sono tenuti a sottoscrivere apposito atto d'obbligo nei confronti della *Fondazione*, contenente gli impegni previsti dal *Regolamento* e ogni ulteriore obbligo strettamente necessario al corretto svolgimento e al buon esito della Festa.

6-bis. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6 è subordinata alla preventiva costituzione, a favore della *Fondazione*, di un deposito cauzionale destinato a garantire il pagamento delle penalità pecuniarie eventualmente irrogate ai sensi del Titolo XII e di ogni altra somma dovuta alla *Fondazione* in forza dell'atto d'obbligo. Il Consiglio di Amministrazione determina, con propria deliberazione, l'importo del deposito, le modalità della sua costituzione, custodia, escussione, eventuale reintegrazione e svincolo, nonché ogni altra disposizione necessaria alla relativa gestione, anche prevedendo importi differenziati in relazione alla categoria della Figura della Festa.

7. La Figura della Festa non può iniziare l'attività disciplinata dal presente Regolamento prima dell'integrale adempimento degli obblighi previsti dai commi 6 e 6-bis.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo nonché i relativi atti d'obbligo, devono essere rinnovati qualora il Maestro di Festa intenda procedere alla sostituzione delle Figure della Festa o dei soggetti precedentemente comunicati.

Art. 38 – Titolo di Maestro di Festa

1. In relazione ai cerimoniali di cui al presente Titolo, possono fregiarsi del titolo di «Maestro di Festa» unicamente i titolari della concessione indicati nella domanda di assegnazione.

2. L'uso del titolo di Maestro di Festa è considerato legittimo anche da parte del coniuge non legalmente separato e dai parenti o affini in linea retta entro il secondo grado, dei titolari della concessione.

3. L'attribuzione del titolo di Maestro di Festa a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 è vietata. In tal caso si applicano le penalità previste dal Titolo XII del *Regolamento* e i soggetti coinvolti quali Maestri di Festa, pur privi del titolo riservato, sono iscritti d'ufficio nell'Albo dei Maestri di Festa, ai fini dell'applicazione del divieto previsto dall'art. 29, comma 4.

4. Se ricorrono le condizioni previste per il divieto di cessione a terzi dell'atto concessorio, la concessione viene revocata ai sensi dell'art. 39, comma 3, lettera b).

Titolo X – VICENDE SUCCESSIVE DELLA CONCESSIONE

Art. 39 – Revoca, decadenza e risoluzione della concessione

1. La concessione della Macchina da Festa può cessare:

- a) per revoca, nei casi di carenza dei presupposti legittimanti l'assegnazione;
- b) per decadenza, nei casi di mancato perfezionamento del rapporto concessorio;
- c) per risoluzione, nei casi di inadempimento degli obblighi assunti mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo e delle disposizioni del *Regolamento*.

Resta fermo quanto previsto dal Titolo XIII.

2. La revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata e ha natura dichiarativa della sopravvenuta carenza dei requisiti o dei presupposti legittimanti l'assegnazione.

3. Costituiscono cause di revoca:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 5 da parte del Maestro di Festa;
- b) accertamento della non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura, con riferimento ai requisiti previsti dal *Regolamento*;
- c) violazione del divieto di cessione a terzi dell'atto concessorio;
- d) sopravvenienza di fatti o situazioni oggettive, anche non imputabili al concessionario, idonee a compromettere gravemente la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o l'immagine istituzionale della *Fondazione*.

4. Costituiscono cause di decadenza per mancato perfezionamento del rapporto concessorio:

- a) mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 35 o di quelli previsti dall'art. 37;
- b) mancato versamento del deposito cauzionale nei termini di cui all'art. 33;
- c) mancata costituzione del Comitato nei termini previsti dall'art. 36.

5. Nei casi di cui al comma 4, la concessione perde efficacia di diritto senza necessità di risoluzione, previa presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.
6. La risoluzione per inadempimento è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei casi di violazione grave o reiterata degli obblighi assunti con l'atto d'obbligo e con il *Regolamento*.
7. Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione:
- a) utilizzo, per la costruzione e allestimento della Macchina da Festa, di una Bottega Artigiana priva dei requisiti di cui all'art. 21;
 - b) avvalersi, indicare, ingaggiare o contrattualizzare per il trasporto della Macchina da Festa una Paranza priva dei requisiti di cui agli artt. 11 e seguenti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in occasione della Festa;
 - c) violazioni gravi o reiterate delle norme regolamentari, definitivamente accertate ai sensi del Titolo XII;
 - d) ogni altro inadempimento imputabile al concessionario che renda impossibile o gravemente pregiudizievole il regolare svolgimento della Festa.
8. La risoluzione è dichiarata nel rispetto del procedimento disciplinato dagli artt. 51 e seguenti del *Regolamento*.
9. La revoca, la decadenza o la risoluzione comportano la cessazione immediata della concessione.
10. Nei casi di risoluzione per inadempimento, la cessazione determina la risoluzione di diritto degli atti d'obbligo sottoscritti in relazione alla concessione.
11. In caso di cessazione della concessione, la *Fondazione* procede all'escussione del deposito cauzionale nei limiti previsti dal Titolo XII, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
12. Il Sindaco del Comune di Nola, in qualità di legale rappresentante del Socio Fondatore, è tempestivamente informato della deliberazione adottata.
13. A seguito della cessazione, la *Fondazione* provvede alla riassegnazione della Macchina da Festa oggetto della cessazione mediante scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili ovvero, in mancanza, mediante riapertura del bando emanato a norma dell'art. 24, comma 12, limitata alla medesima Macchina da Festa. La riapertura dei termini avviene nel rispetto dei limiti di partecipazione previsti dal *Regolamento*.
14. Il soggetto utilmente collocato in graduatoria è invitato a dichiarare, entro un termine perentorio stabilito dalla *Fondazione*, la propria disponibilità al subentro. Il subentro ha carattere facoltativo e la mancata accettazione non comporta effetti pregiudizievoli per il soggetto interessato. In caso di rinuncia o mancata risposta nel termine assegnato, la *Fondazione* procede allo scorrimento della graduatoria.
15. Qualora la revoca, la decadenza o la rinuncia intervengano in una fase avanzata della Festa, tale da non consentire un subentro utile, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività organizzative e del tempo residuo allo svolgimento della manifestazione, la *Fondazione* può non procedere allo scorrimento o alla riapertura del bando, adottando, in ogni caso, le determinazioni necessarie a garantire la continuità della manifestazione. In tali casi, la *Fondazione* adotta un provvedimento motivato, dando conto delle ragioni che rendono non praticabile lo scorrimento della graduatoria o la riapertura del bando.

Art. 40 – Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto alla *Fondazione* ed è irrevocabile.
2. In caso di rinuncia alla concessione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, commi 13, 14 e 15.
3. Il Consiglio di Amministrazione irroga al Maestro di Festa, in caso di rinuncia alla concessione, una penalità pari ad euro 6.000 (seimila), determinata in via forfettaria quale ristoro del pregiudizio organizzativo, economico e reputazionale derivante dalla cessazione della concessione. Detta somma può essere trattenuta sul deposito cauzionale ovvero recuperata nelle forme di legge, restando salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. La penalità di cui al comma 3 non si applica esclusivamente nel caso in cui la rinuncia intervenga prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo e comunque entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione. In ogni altro caso, la penalità è dovuta.

5. La penalità è dovuta indipendentemente dalle motivazioni della rinuncia, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e valutate dalla *Fondazione*.
6. La rinuncia produce gli effetti di cui all'art. 39.

Titolo XI – COSTRUZIONE E TRASPORTO DELLE MACCHINE DA FESTA

Art. 41 – Aree di cantiere e postazioni di stazionamento

1. Le aree di cantiere per la costruzione dei Gigli e della Barca e le postazioni di stazionamento dove vengono anche allestiti sono indicate nell'Allegato F al *Regolamento*. A ciascuna postazione di stazionamento è associata un'area di cantiere. La *Fondazione*, di concerto con l'ufficio tecnico comunale e il Comando di Polizia Municipale del Comune di Nola, può integrare l'Allegato F con ulteriori postazioni di stazionamento che risultino compatibili con la normativa vigente in materia di safety e security.
2. L'aspirante Maestro di Festa, all'atto di presentazione della domanda di concessione, può indicare, in ordine di priorità, le postazioni di stazionamento desiderate per la Macchina da Festa cui aspira.
3. La postazione indicata come prioritaria nella domanda avrà efficacia di assegnazione solo se non risulti richiesta come prioritaria da altri aspiranti Maestri di Festa. In caso di richiesta concorrente, la postazione sarà assegnata al Maestro di Festa la cui domanda sia stata presentata per prima secondo l'ordine cronologico risultante al protocollo della *Fondazione*. I Maestri di Festa non assegnatari della postazione prioritaria concorreranno all'assegnazione della postazione indicata nel successivo ordine di priorità.
4. Le postazioni indicate al secondo ordine di priorità e oltre avranno efficacia di assegnazione solo se non risultano già assegnate come prioritarie ad altri Maestri di Festa e non sono richieste, nello stesso ordine, da altri aspiranti Maestri di Festa. In caso di richiesta concorrente, la postazione sarà assegnata al Maestro di Festa la cui domanda sia stata presentata cronologicamente per prima, secondo l'ordine risultante al protocollo della *Fondazione*. I Maestri di Festa non assegnatari concorreranno all'assegnazione della postazione indicata nel successivo ordine di priorità.
5. Il processo di assegnazione descritto ai commi 3 e 4 viene reiterato per tutti gli ordini di priorità indicati nella domanda fino all'assegnazione di tutte le postazioni indicate nelle domande.
6. Ai Maestri di Festa che hanno indicato nella domanda solo postazioni per le quali sono risultati non assegnatari, dopo la conclusione delle assegnazioni a norma dei precedenti commi, la postazione viene assegnata d'ufficio dalla *Fondazione* tra quelle risultanti ancora disponibili, anche con ricorso a sorteggio.
7. La *Fondazione* può accogliere le richieste dei Maestri di Festa che intendano scambiare tra loro le postazioni già assegnate.
8. Una volta assegnate a ciascuna Macchina da Festa le postazioni secondo le modalità e i termini indicati, eventuali variazioni del Maestro di Festa derivanti da revoca, decadenza e risoluzione della concessione, non comportano revisione dell'assegnazione già effettuata, al fine di garantire continuità organizzativa e sicurezza delle operazioni.

Art. 42 – Disciplina delle aree di cantiere

1. L'inizio dei lavori di costruzione dei Gigli coincide con il tradizionale momento dell'alzata della borda, come descritto nel protocollo cerimoniale Allegato al *Regolamento* (Allegato C). La costruzione della Barca non prevede questo momento cerimoniale.
2. Il calendario dell'alzata delle borde dei Gigli è determinato dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* di concerto con le Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca.
3. La costruzione dei Gigli e della Barca deve avvenire nel periodo compreso tra il trentesimo e il decimo giorno antecedente la Domenica della tradizionale Ballata.
4. L'inizio dei lavori di costruzione di ciascuna Macchina da Festa può avvenire soltanto previa autorizzazione rilasciata dalla *Fondazione* e previa ottemperanza a tutte le prescrizioni tecniche emanate dall'Ufficio Tecnico e dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nola, con comunicazione preventiva al Comando della Polizia Municipale, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

5. Le aree di cantiere designate per la costruzione e l'allestimento dei Gigli e della Barca sono sotto la responsabilità del Maestro di Festa e in custodia della Bottega Artigiana incaricata della costruzione della Macchina da Festa.

Art. 43 – Svolgimento dell'alzata dei Gigli spogliati

1. I Gigli privi del loro rivestimento, «*Gigli Spogliati*», vengono trasportati dalle aree di cantiere alle postazioni di stazionamento loro assegnate, nella settimana antecedente alla rituale «*Ballata*», secondo un calendario determinato dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, sotto il coordinamento della Polizia Municipale e nel rispetto delle esigenze di viabilità e a tutela dell'ordine pubblico.

Art. 44 – Svolgimento della «Ballata» della domenica della Festa

1. La domenica della Festa le nove Macchine da Festa partono dalle proprie postazioni di stazionamento per raggiungere Piazza Duomo. A ciascuna di esse è assegnato, al momento dell'arrivo in Piazza Duomo, un tempo massimo di 15 minuti per potersi esibire. Il termine delle esibizioni è fissato perentoriamente alle ore 13:00.

2. Affinché tutte le esibizioni possano svolgersi entro il termine stabilito, è necessario che la prima Macchina da Festa arrivi in piazza entro le ore 10:30 e che ognuna delle altre vi arrivi, in successione, ogni 15 minuti, fino all'ultima, rappresentata dalla Barca, che deve giungere a Piazza Duomo entro le 12:30.

3. La sessione della Mattina si conclude alle ore 13:00 con l'uscita del Busto d'argento di San Paolino portato a spalla dai componenti della Compagnia di San Paolino e con la solenne benedizione del Vescovo di Nola ai Gigli e alla Barca.

4. I Festeggiamenti riprendono alle ore 16:00, momento in cui il primo Giglio parte da Piazza Duomo per il tradizionale percorso che si snoda lungo le seguenti Piazze e vie: *via San Felice, via Senatore Coccozza, piazza Paolo Maggio, via A. Leone, via Merliano, piazza Calabrese, via L. Tansillo; quindi, di nuovo via San Felice, via San Paolino, piazza Marco Clodio Marcello, via Camillo De Notaris, Corso Tommaso Vitale* e infine *Piazza Duomo*.

5. I Gigli e la Barca sfilano lungo il percorso nel seguente ordine tradizionale: Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Barca, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto.

6. Le Macchine da Festa che sfilano in processione devono rigorosamente attenersi ai tempi di percorrenza descritti nell'Allegato E.

7. A ciascuna Macchina da Festa che sfila in processione è consentita una tolleranza massima di 45 minuti di ritardo rispetto ai tempi di percorrenza descritti nell'Allegato E, il cui mancato rispetto costituisce inadempimento sanzionato secondo le forme e le modalità previste dal Titolo XII del *Regolamento*.

8. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di percorrenza, i Maestri di Festa e le rispettive Paranze si obbligano a rispettare le indicazioni della *Fondazione* relative alle soste consuete durante la Ballata, destinate ai cullatori per rifocillarsi, consumare i pasti e provvedere all'eventuale cambio della divisa. Le soste potranno essere utilizzate anche per interventi manutentivi sulla Macchina da Festa e dovranno coinvolgere simultaneamente almeno tre Macchine da Festa, con durata massima di 30 minuti.

9. Qualora, per garantire i tempi di percorrenza della Ballata, si renda necessario alternare il passaggio tra una Macchina da Festa proveniente da via Tansillo in direzione di via San Paolino e una proveniente da via San Felice verso l'incrocio con via L. Tansillo località S. Maria la Nova (*c.d. «o trase e ò jesse»*), i Maestri di Festa e i Capoparanza si atterranno alle direttive, vincolanti e finalizzate alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Commissione Disciplinare della *Fondazione*, nella qualità di Commissario di percorso e Dirigente-Comandante del Corpo di Polizia Municipale, coadiuvato dagli agenti della Polizia Municipale e dalle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 45 – Vigilanza sul percorso

1. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni inderogabili relative alla percorrenza del tradizionale percorso delle Macchine da Festa di cui all'art. 44 e all'Allegato E è svolta dal Presidente della *Fondazione*, che può essere coadiuvato da commissari di percorso di sua nomina, e dal Comandante del Corpo della Polizia

Municipale nella qualità di Presidente della Commissione Disciplinare della *Fondazione*, coadiuvato dagli agenti della Polizia Municipale.

2. Il Presidente della Commissione Disciplinare vigilerà, in particolare, sul corretto svolgimento della Festa e sull'ordine pubblico, assicurando il rispetto delle prescrizioni sull'andamento della Ballata indicate nell'Allegato E, ivi compresi i tempi di percorrenza fissati.

3. Il Presidente della *Fondazione* e il Presidente della Commissione Disciplinare possono contestare ai Maestri di Festa e ai soggetti con i quali gli stessi sono obbligati in solido, ogni inadempimento in relazione al rispetto del percorso delle Macchine da Festa e dei relativi tempi di percorrenza, procedendo secondo le modalità previste dal *Regolamento*.

4. Gli accertamenti e le contestazioni di addebiti effettuate dal Presidente della Commissione Disciplinare sono tempestivamente trasmessi al Presidente della *Fondazione* e, per conoscenza, al Sindaco di Nola, affinché il Consiglio di Amministrazione possa valutare l'irrogazione delle penalità previste dal Titolo XII del *Regolamento*.

Titolo XII – VIOLAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Art. 46 – Violazione delle norme del Regolamento e degli obblighi assunti

1. L'inosservanza delle norme del *Regolamento* costituisce violazione regolamentare e inadempimento delle obbligazioni assunte mediante la partecipazione alle procedure di assegnazione, l'iscrizione agli Albi e la sottoscrizione degli atti previsti, ivi comprese quelle derivanti dall'atto d'obbligo del Maestro di Festa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), nonché dagli atti d'obbligo delle figure della Festa di cui all'art. 37.

2. L'inadempimento di cui al comma 1 del presente articolo comporta, all'esito del procedimento di cui all'art. 51, l'irrogazione di una delle penalità previste dal *Regolamento*.

3. Sono legittimati a formulare la contestazione di addebito, quali garanti del rispetto delle disposizioni del *Regolamento* e degli atti d'obbligo sottoscritti, i seguenti soggetti:

- a) il Presidente della *Fondazione*;
- b) il Presidente della Commissione Disciplinare.

La contestazione è successivamente notificata al soggetto interessato secondo le modalità previste dal *Regolamento*.

Art. 47 – Sistema di penalità

1. Le violazioni delle disposizioni del *Regolamento*, quali inadempimenti agli atti d'obbligo sottoscritti comportano l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) Ammonizione o Diffida;
- b) Penalità pecuniarie;
- c) Misure interdittive.

2. Tutte le penalità di cui al comma 1 sono applicate dal Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, all'esito del procedimento di cui al successivo art. 51, ad eccezione dell'Ammonizione e della Diffida che possono essere notificate al soggetto inadempiente anche dai soggetti di cui all'art. 46, comma 3, fermo restando il successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Le penalità sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, in relazione alla gravità della violazione, alla reiterazione della stessa e alle conseguenze prodotte.

4. Qualora una violazione o un inadempimento non sia espressamente riconducibile alle fattispecie tipizzate negli articoli da 52 a 56, il Consiglio di Amministrazione applica una delle penalità pecuniarie predeterminate di cui all'art. 49, senza possibilità di determinazione autonoma dell'importo, individuando il livello sanzionatorio più coerente in relazione alla natura dell'obbligo violato, alla gravità del fatto, all'eventuale

reiterazione e alle conseguenze prodotte sull'organizzazione, sulla sicurezza, sull'ordine pubblico e sullo svolgimento della Festa.

Art. 48 – Ammonizione e Diffida

1. L'Ammonizione e la Diffida sono provvedimenti che non comportano penalità immediate, ma costituiscono precedente ai fini della futura graduazione delle altre penalità applicabili.
2. Ai fini della reiterazione e dell'applicazione delle penalità pecuniarie di cui all'art. 54, comma 6, rilevano esclusivamente le Ammonizioni e le Diffide divenute definitive.

Art. 49 – Penalità pecuniarie

1. Le penalità pecuniarie sono obbligazioni pecuniarie associate a violazioni e inadempimenti che possono anche non aver dato luogo, inizialmente, ad Ammonizione o Diffida.
2. Le penalità pecuniarie si articolano su quattro livelli, applicati in relazione alla gravità dell'inadempimento, che danno luogo alle seguenti obbligazioni:
 - primo livello: pagamento dell'importo di euro 1.000 (mille);
 - secondo livello: pagamento dell'importo di euro 3.000 (tremila);
 - terzo livello: pagamento dell'importo di euro 5.000 (cinquemila);
 - quarto livello: pagamento dell'importo di euro 10.000 (diecimila).
3. Ferma restando la responsabilità solidale del Maestro di Festa prevista dal presente articolo, qualora una penalità pecuniaria sia irrogata ad una Figura della Festa, la *Fondazione* escute il deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 37, comma 6-bis. Qualora il deposito risulti incapiente ovvero insufficiente all'integrale soddisfacimento del credito, la *Fondazione* procede nei confronti del Maestro di Festa per il recupero della parte residua.
4. L'escussione del deposito cauzionale costituito dalla Figura della Festa non pregiudica il diritto della *Fondazione* di ottenere l'integrale soddisfacimento del proprio credito nei confronti del Maestro di Festa quale coobbligato solidale, né limita il diritto di regresso spettante a quest'ultimo nei confronti della Figura della Festa responsabile della violazione.

Art. 50 – Misure interdittive

1. Le Misure interdittive consistono nella Sospensione e nella Radiazione e sono applicabili nei confronti delle figure della Festa iscritte negli Albi previsti dai Titoli III, IV, V e VI del *Regolamento*.
2. La Sospensione consiste nella cancellazione temporanea, dai rispettivi Albi, da uno a tre edizioni della Festa, a seconda delle diverse fattispecie sanzionate.
3. La Radiazione consiste nella cancellazione definitiva dai rispettivi Albi.
4. Le Misure interdittive non sono alternative alle penalità pecuniarie, ma possono aggiungersi a queste, come penalità accessorie, secondo quanto previsto dall'art. 57.
5. Le Misure interdittive riguardanti la Paranza o la Fanfara o la Bottega Artigiana, interessano sia le figure collettive innanzi indicate sia le persone fisiche che hanno sottoscritto gli atti d'obbligo in loro rappresentanza.

Art. 51 – Termini e modalità del procedimento di applicazione delle penalità

1. Il procedimento prende l'avvio con la constatazione della violazione e/o dell'inadempimento commesso dal soggetto responsabile, da parte del Presidente della *Fondazione* e/o del Presidente della Commissione Disciplinare, i quali provvedono a portarlo all'attenzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, entro il termine di 5 giorni dalla violazione e/o inadempimento constatato.
2. Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla Commissione Disciplinare, provvede, entro il termine di 15 giorni dalla violazione, a notificare al soggetto che ha commesso la violazione e/o inadempimento la contestazione di addebito, comunicando anche la data dell'audizione, ai fini del contraddittorio e del diritto di difesa, da fissare non prima di 10 giorni dall'invio della notifica.

3. Il soggetto destinatario della contestazione dell'inadempimento può, prima della data fissata per l'audizione, anticipare la presentazione di eventuali controdeduzioni difensive, oltre quelle che può, in ogni caso, avanzare nel corso dell'audizione medesima.

4. A seguito dell'istruttoria espletata, udito il soggetto destinatario e analizzate le eventuali controdeduzioni difensive presentate, il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dalla Commissione Disciplinare della *Fondazione* procede, con atto motivato, alla determinazione di una delle penalità previste dal *Regolamento* oppure all'archiviazione del procedimento sanzionatorio, notificando, in ogni caso, l'esito finale del procedimento avviato, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della contestazione.

5. I termini di cui al presente articolo hanno natura ordinatoria e possono essere derogati per giustificati motivi, fermo restando il rispetto dei principi di tempestività, ragionevolezza e buon andamento del procedimento.

Art. 52 – Fattispecie di Ammonizione o Diffida

1. Nei casi previsti dal presente Regolamento, prima dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) Ammonizione

Sono soggette ad Ammonizione le violazioni e/o inadempienze la cui gravità è giudicata tale da non richiedere l'immediata applicazione della penalità pecuniaria prevista per la relativa fattispecie.

b) Diffida

Sono soggetti a Diffida gli inadempimenti per i quali si registrano lievi ritardi oppure sono del tutto omessi, ma risultano ancora utilmente eseguibili e la cui gravità viene giudicata tale da non richiedere la immediata applicazione della penalità pecuniaria, eventualmente prevista per la relativa fattispecie. Con essa si intima l'adempimento entro un termine minimo di tre giorni.

Art. 53 – Penalità pecuniarie di primo livello

1. Sono soggette a penalità pecuniaria di primo livello con il pagamento di una penale di euro 1.000, a carico del Maestro di Festa, le seguenti sue violazioni e/o suoi inadempimenti:

- a) oltre tre assenze ingiustificate alle riunioni della Consulta dei Maestri di Festa di cui all'art. 9. Ai fini del presente articolo la delega validamente conferita nei casi e nei limiti previsti dall'art. 9, comma 3, esclude la qualificazione dell'assenza come ingiustificata.
- b) omessa consegna delle due bozze di progetto del rivestimento della Macchina da Festa in scala 1:50 di cui all'art. 35, comma 1, lettera g);
- c) omessa consegna del progetto definitivo del rivestimento della Macchina da Festa in scala 1:50 e una miniatura dello stesso in scala 1:25 di cui all'art. 35, comma 1, lettera h);
- d) inizio dei lavori di costruzione di ciascuna Macchina da Festa in mancanza di autorizzazione rilasciata dalla *Fondazione*, previa esecuzione delle previste comunicazioni, di cui all'art. 42, comma 4;

2. Sono soggette a penalità pecuniaria di primo livello con il pagamento di una penale di euro 1.000, a carico della Paranza, le seguenti violazioni e/o inadempimenti della medesima:

- a) violazione delle prescrizioni relative all'utilizzo e confezionamento della divisa di appartenenza di cui all'art. 15, comma 1, lettera f);
- b) omessa comunicazione al Presidente della *Fondazione* e al Presidente della Commissione Disciplinare del temporaneo impedimento alla prosecuzione del percorso della Ballata della Macchina da Festa, obbligo previsto dall'art. 15, comma 2.

3. È soggetta a penalità pecuniaria di primo livello con il pagamento di una penale di euro 1.000, a carico della Bottega Artigiana, la medesima Bottega che omette di predisporre il servizio di pronto intervento di cui all'art. 35, comma 1, lettera n).

4. È soggetta a penalità pecuniaria di primo livello con il pagamento di una penale di euro 1.000, a carico della Fanfara, la medesima Fanfara che omette di seguire le disposizioni del *Regolamento* e quelle organizzative adottate dalla *Fondazione*, con riferimento allo svolgimento di tutte le attività di intrattenimento musicale relative alle Macchine da Festa, così come previsto dall'art. 17, comma 2.

5. È soggetta a penalità pecuniaria di primo livello con il pagamento di una penale di euro 1.000, a carico del Cantante e/o del Paroliere che omette di seguire le disposizioni del *Regolamento* e quelle organizzative adottate dalla *Fondazione* con riferimento allo svolgimento di tutte le attività di intrattenimento musicale relative alle Macchine da Festa, così come previsto dall'art. 19, comma 3.

Art. 54 – Penalità pecuniarie di secondo livello

1. Sono soggette a penalità pecuniaria di secondo livello con il pagamento di una penale di euro 3.000, a carico del Maestro di Festa, le seguenti sue violazioni e/o suoi inadempimenti:

- a) inosservanza degli indirizzi generali fissati dalla *Fondazione* di cui all'art. 35 con gesti e comportamenti di insubordinazione nei confronti della *Fondazione* e dei commissari di percorso;
- b) omesso deposito dei testi e partiture musicali delle canzoni che accompagnano la Macchina da Festa, di cui all'art. 35, comma 1, lettera f);
- c) omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle figure della Festa e degli altri soggetti di cui all'art. 37, comma 1 e comma 5;
- d) violazione delle modalità di designazione e sostituzione delle figure della Festa previste dall'art. 37;
- e) ritardo nel versamento del deposito cauzionale rispetto ai termini previsti dall'art. 33, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 1, per il mancato versamento;
- f) omessa trasmissione alla *Fondazione* della documentazione relativa alla costituzione del Comitato nei termini di cui all'art. 36, comma 7;
- g) utilizzo, nella costituzione o nell'operatività del Comitato, di denominazioni difformi da quelle obbligatorie previste dal *Regolamento*;
- h) mancato rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera k);
- i) costruzione della Macchina da Festa in area di cantiere diversa da quella prevista in base all'art. 41, comma 1;
- j) posizionamento della Macchina da Festa in postazione diversa da quella assegnata, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 41;
- k) omessa custodia della Macchina da Festa come richiesto dall'art. 35, comma 1, lettera j);
- l) mancata predisposizione, attraverso la Bottega Artigiana, del servizio di pronto intervento di cui all'art. 35, comma 1, lettera n);
- m) violazione delle indicazioni sul corretto svolgimento del percorso, indicate all'art. 35, comma 1, lettera m);
- n) omessa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Commissione Disciplinare del temporaneo impedimento alla prosecuzione del percorso della Ballata della Macchina da Festa, obbligo previsto dall'art. 15, comma 2;
- o) omessa trasmissione del rendiconto finale del Comitato ai sensi dell'art. 36, comma 8.

2. Le penalità pecuniarie relative alle violazioni di cui al comma 1 sono cumulabili. Tuttavia, qualora le violazioni contestate siano superiori a tre, l'importo complessivo dovuto non può eccedere la penalità pecuniaria di quarto livello, attualmente determinata in euro 10.000.

3. Sono soggette a penalità pecuniaria di secondo livello con il pagamento di una penale di euro 3.000, a carico della Paranza, le seguenti violazioni e/o inadempimenti della medesima:

- a) inosservanza delle direttive relative al trasporto dei Gigli Spogliati stabilite dalla *Fondazione*, nonché delle indicazioni, così come indicato all'art. 15, comma 1, lettera b);
- b) mancato rispetto delle indicazioni concordate con la *Fondazione*, in riferimento all'orario della sosta della propria Macchina da Festa, secondo quanto indicato all'art. 15, comma 1, lettera e).

4. È soggetta a penalità pecuniaria di secondo livello con il pagamento di una penale di euro 3.000, a carico della Bottega Artigiana, la medesima Bottega che esegue la costruzione della Macchina da Festa in violazione a quanto richiesto all'art. 35, comma 1, lettera i).

5. È soggetto a penalità pecuniaria di secondo livello con il pagamento di una penale di euro 3.000, a carico del Cantante, il medesimo Cantante che, abusando anche degli strumenti di amplificazione a lui concessi per esibirsi, si rende responsabile della istigazione di risse, litigi, inosservanza dello spirito religioso della Festa, oppure arreca gravi offese alle autorità civili ed ecclesiastiche.

6. Sono soggetti a penalità pecuniaria di secondo livello, con il pagamento di una penale di euro 3.000, il Maestro di Festa e le figure della Festa, di cui all'art. 37, che accumulano nel corso della stessa edizione della Festa almeno 4 violazioni che hanno dato luogo ad Ammonizione o Diffide, non conteggiando, nelle già menzionate violazioni, quelle che hanno dato luogo ad autonoma penalità, indicate nel presente articolo e negli artt. 53, 54, 55 e 56.

Art. 55 – Penalità pecuniarie di terzo livello

1. Sono soggette a penalità pecuniaria di terzo livello con il pagamento di una penale di euro 5.000, a carico del Maestro di Festa, le seguenti sue violazioni e/o suoi inadempimenti:

- a) omessa custodia della «bandiera» come richiesto dagli artt. 4 e 35, comma 1, lettera e);
- b) utilizzo, anche di fatto, di soggetti non previamente comunicati alla *Fondazione* o privi della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 37, comma 6;
- c) utilizzo di "bandiere" non ufficiali nel corso dei tradizionali cerimoniali della Festa, in difformità alle disposizioni di cui all'art. 4;
- d) sottoscrizione dell'atto d'obbligo eseguito oltre la data di svolgimento del cerimoniale del passaggio della bandiera di cui all'art. 34, comma 1, lettera b);
- e) omessa costituzione del "Comitato" in violazione a quanto disposto all'art. 35, comma 1, lettera c);
- f) costruzione della Macchina da Festa in violazione a quanto richiesto all'art. 35, comma 1, lettera i);
- g) introduzione e/o utilizzo, nei cerimoniali della Festa, di figure, soggetti o organismi non previsti dal *Regolamento*, comunque denominati e a prescindere dalla funzione, in violazione dell'art. 2, comma 5.

2. Sono soggette a penalità pecuniaria di terzo livello, a carico della Paranza, con il pagamento di una penale di euro 5.000, le seguenti violazioni e/o inadempimenti della medesima:

- a) inosservanza delle indicazioni e i tempi di percorrenza della Ballata stabiliti per la Macchina da Festa al trasporto della quale sono adibiti, così come indicato all'art. 15, comma 1, lettera c);
- b) inosservanza delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Commissione Disciplinare della *Fondazione* con riferimento alla gestione delle precedenze di passaggio nell'ipotesi del c.d.«o trase e ò jesc», in violazione di quanto richiesto all'art. 15, comma 1, lettera d);
- c) inosservanza degli indirizzi generali fissati dalla *Fondazione* che hanno dato seguito a istigazione di risse, litigi, inosservanza dello spirito religioso della Festa, o arrecato offese alle autorità civili ed ecclesiastiche.

3. Le penalità pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili per ciascun soggetto. Qualora le violazioni contestate siano superiori a due, l'importo complessivo dovuto non può eccedere la penalità pecuniaria di quarto livello, attualmente determinata in euro 10.000.

Art. 56 – Penalità pecuniarie di quarto livello

1. Sono soggette a penalità pecuniaria di quarto livello con il pagamento di una penale di euro 10.000, a carico del Maestro di Festa, le seguenti sue violazioni e/o suoi inadempimenti:

- a) omessa celebrazione di uno dei cerimoniali di cui all'art. 34, comma 1, lettera b);
- b) introduzione di cerimoniali, di carattere pubblico, diversi da quelli elencati all'art. 34, comma 1, lettera b), eseguiti in violazione dell'art. 34, comma 2;
- c) sostituzione della bandiera, esecuzione di restauri e interventi conservativi, senza avere ottenuto preventiva autorizzazione della *Fondazione*, in violazione di quanto disposto dall'art. 4. La penalità fa salva l'attivazione di altri procedimenti punitivi previsti da norme superiori dell'ordinamento;

- d) omesso versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 33;
- e) affissione di materiale pubblicitario sulla Macchina da Festa, in violazione dell'art. 35, comma 3;
- f) indicazione, nei cerimoniali della Festa, di soggetti, qualificati come Maestro di Festa, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38.

2. Le penalità pecuniarie relative alle violazioni di cui al comma 1 sono cumulabili. Qualora le violazioni contestate siano superiori a due, l'importo complessivo dovuto non può eccedere il doppio della penalità pecuniaria di quarto livello, attualmente determinata in euro 10.000.

Art. 57 – Principi generali delle penalità accessorie

1. Le penalità accessorie consistono nelle Misure interdittive della sospensione e della radiazione dagli Albi previsti dal *Regolamento* e si applicano in aggiunta alle penalità pecuniarie di cui agli artt. 53, 54, 55 e 56.
2. Le penalità accessorie sono irrogate dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, tenendo conto della gravità della violazione, della reiterazione, del comportamento complessivo del soggetto, delle conseguenze prodotte sulla sicurezza, sull'ordine pubblico e sul regolare svolgimento della Festa.
3. La sospensione comporta la cancellazione temporanea dall'Albo per un periodo da una a tre edizioni della Festa.
4. La radiazione comporta la cancellazione definitiva dall'Albo.
5. Le penalità accessorie si applicano anche alle persone fisiche che hanno sottoscritto gli atti d'obbligo in rappresentanza dei soggetti collettivi.
6. Le sospensioni decorrono dall'edizione immediatamente successiva a quella in cui è stata irrogata la penalità, salvo che il provvedimento disponga, per motivate esigenze di sicurezza o ordine pubblico, l'efficacia immediata.

Art. 58 – Penalità accessorie per le Paranze

1. È disposta la sospensione dall'Albo per una edizione della Paranza che nell'edizione in corso sia destinataria di una penalità pecuniaria di secondo livello e risulti già destinataria di una penalità di pari livello o superiore in una delle tre edizioni precedenti, anche se non partecipate.
2. È disposta la sospensione per due edizioni della Paranza che nell'edizione in corso sia destinataria di una penalità di terzo livello e risulti già destinataria di una penalità di secondo livello in una delle due edizioni precedenti.
3. È disposta la sospensione per tre edizioni della Paranza che nell'edizione in corso sia destinataria di una penalità di terzo livello e risulti già destinataria di una penalità di terzo livello in una delle due edizioni precedenti.
4. È disposta la sospensione immediata per una edizione, anche in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, qualora la Paranza si renda responsabile di gravi irregolarità con incidenza sulla sicurezza, sull'ordine pubblico o sullo spirito religioso della Festa.
5. È disposta la radiazione dall'Albo della Paranza che abbia accumulato tre penalità di terzo livello nel corso delle proprie partecipazioni (conteggiando una sola volta le violazioni della stessa edizione) oppure tre provvedimenti di sospensione ovvero si renda responsabile di fatti di eccezionale gravità.

Art. 59 – Penalità accessorie per le Botteghe Artigiane

1. È disposta la sospensione dall'Albo per una edizione della Bottega che nell'edizione in corso sia destinataria di una penalità di secondo livello e risulti già destinataria di analoga penalità in una delle cinque edizioni precedenti.
2. È disposta la sospensione per due edizioni qualora nell'edizione in corso sia applicata una penalità di terzo livello e risulti precedente analoga violazione.

3. È disposta la sospensione immediata per una edizione qualora la Bottega realizzi opere in difformità rilevante rispetto alle prescrizioni tecniche o determini rischi per la sicurezza della Macchina da Festa.
4. È disposta la radiazione dall'Albo della Bottega che si renda responsabile di gravi e reiterate irregolarità tecniche ovvero di violazioni che compromettano la sicurezza o l'integrità della Festa.

Art. 60 – Penalità accessorie per le Fanfare

1. È disposta la sospensione dall'Albo per una edizione della Fanfara che sia destinataria, nell'edizione in corso, di una penalità di secondo livello e risulti già destinataria di analoga penalità in una delle tre edizioni precedenti.
2. È disposta la sospensione per due edizioni in caso di reiterazione di violazioni di terzo livello.
3. È disposta la sospensione immediata per una edizione qualora la Fanfara si renda responsabile di comportamenti idonei a generare disordini, turbative o violazioni dello spirito religioso della Festa.
4. È disposta la radiazione dall'Albo della Fanfara che si renda responsabile di gravi e reiterate violazioni ovvero di fatti con rilevanti conseguenze sull'ordine pubblico o sulla sicurezza.

Art. 61 – Penalità accessorie per Cantanti e Parolieri

1. È disposta la sospensione dall'Albo per una edizione del Cantante o Paroliere che sia destinatario di una penalità di secondo livello e risulti già destinatario di analoga penalità in una delle tre edizioni precedenti.
2. È disposta la sospensione per due edizioni in caso di reiterazione di violazioni gravi.
3. È disposta la sospensione immediata per una edizione qualora il soggetto si renda responsabile di comportamenti offensivi, istigatori o contrari allo spirito religioso della Festa.
4. È disposta la radiazione dall'Albo del Cantante o Paroliere che si renda responsabile di gravi disordini o oltraggi alle autorità civili o ecclesiastiche, ovvero di fatti con rilevanti conseguenze sull'ordine pubblico.

Art. 62 – Disposizioni comuni e coordinamento

1. Le penalità accessorie sono applicate in coordinamento con le penalità pecuniarie e possono essere irrogate anche indipendentemente da queste nei casi di particolare gravità.
2. Ai fini della reiterazione, si considerano anche le edizioni nelle quali il soggetto non ha partecipato.
3. La pluralità di violazioni commesse nella medesima edizione è considerata unitariamente ai fini della progressione sanzionatoria, salvo che per fatti autonomi di particolare gravità.
4. Resta ferma la possibilità per la *Fondazione* di adottare ulteriori provvedimenti, inclusi quelli di cui all'art. 39, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 63 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie compromettibili aventi ad oggetto l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni del presente Titolo, nonché quelle relative alla cessazione della concessione ai sensi dell'art. 39, ivi comprese quelle concernenti la revoca per perdita dei requisiti, la decadenza per mancato perfezionamento e la risoluzione per inadempimento ed incluse quelle relative alle vicende soggettive disciplinate dagli artt. 66 e 67, sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile.
2. Le penalità pecuniarie e le Misure interdittive previste dal presente Titolo hanno natura convenzionale e negoziale, in quanto conseguenza dell'inadempimento di obbligazioni e condizioni espressamente accettate dai soggetti destinatari mediante la sottoscrizione degli atti d'obbligo, la richiesta di iscrizione agli Albi e la domanda di concessione della Macchina da Festa.
3. Con la sottoscrizione degli atti di cui al comma 2, i soggetti interessati accettano espressamente che l'adozione delle penalità e delle Misure interdittive costituisca esercizio di autonomia regolamentare e

contrattuale della *Fondazione* e rinunciano preventivamente a sollevare eccezioni in ordine alla competenza arbitrale.

4. Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti di comprovata esperienza; uno sarà nominato dal destinatario della sanzione e uno dalla *Fondazione*. Il presidente, in caso di mancato accordo tra le parti, sarà designato direttamente dalla Camera Arbitrale di Napoli. Qualora detta Camera non fosse disponibile, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Nola o suo delegato; in ultima istanza, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola o suo delegato.

5. Il collegio arbitrale decide secondo diritto, con deliberazione assunta a maggioranza, e la decisione ha natura di lodo contrattuale, vincolante per le parti ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile.

6. Il ricorso all'autorità giudiziaria è ammesso per l'impugnazione del lodo nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Titolo XIII – VICENDE SOGGETTIVE DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONCESSIONE

Art. 64 – Decesso dell'aderente Firmatario

1. Il decesso dell'aderente Firmatario intervenuto prima della scadenza del termine di presentazione delle domande comporta l'inammissibilità della domanda che lo vede quale aderente, per sopravvenuta carenza di un elemento essenziale.
2. Entro il medesimo termine, è ammessa la presentazione di una nuova domanda ovvero la sostituzione dell'aderente Firmatario, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal *Regolamento*.
3. Il decesso intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande non incide sulla validità della domanda né sull'eventuale assegnazione.

Art. 65 – Decesso dell'aspirante Maestro di Festa

1. Il decesso dell'aspirante Maestro di Festa intervenuto prima della conclusione del procedimento di assegnazione comporta l'inammissibilità della domanda, per sopravvenuta carenza del soggetto richiedente.
2. Qualora la domanda sia presentata congiuntamente da più soggetti ai sensi dell'art. 29, comma 3, il decesso di uno di essi non comporta l'inammissibilità della domanda, che prosegue in capo ai soggetti superstiti, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento*.
3. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi forma di subentro da parte di soggetti diversi da quelli originariamente indicati nella domanda.
4. Il decesso intervenuto successivamente alla conclusione del procedimento è disciplinato dall'art. 66.

Art. 66 – Decesso del Maestro di Festa

1. Il decesso del Maestro di Festa intervenuto successivamente all'assegnazione non determina di per sé la cessazione della concessione.
2. Qualora l'assegnazione sia intestata ad un solo soggetto, la titolarità della concessione può proseguire esclusivamente in capo ai soggetti che, ai sensi dell'art. 38, sono legittimati a fregiarsi del titolo di Maestro di Festa, purché accettino espressamente il subentro, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e sottoscrivano l'atto d'obbligo. I soggetti subentranti individuano un referente nei rapporti con la *Fondazione*.
3. Qualora l'assegnazione sia intestata congiuntamente a più soggetti, il decesso di uno di essi non incide sulla permanenza della concessione in capo agli altri co-assegnatari, che restano titolari a tutti gli effetti del rapporto concessorio. La posizione del soggetto deceduto può essere assunta esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 38, alle condizioni previste dal comma 2.
4. Il Comitato già costituito continua ad operare senza soluzione di continuità.

5. In mancanza di accettazione da parte dei soggetti legittimati ovvero qualora nessuno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti, la concessione permane in capo agli eventuali co-assegnatari residui; in assenza di questi ultimi, la concessione è dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 39.
6. È esclusa qualsiasi forma di subentro o sostituzione diversa da quella prevista dal presente articolo.

Art. 67 – Impedimento del Maestro di Festa e divieto di sostituzione

1. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 66, il ruolo di Maestro di Festa ha carattere personale e non è suscettibile di sostituzione.
2. L'eventuale impedimento, anche sopravvenuto, del Maestro di Festa, a qualsiasi causa dovuto, non legittima il subentro di terzi nella titolarità della concessione.
3. Le attività organizzative e operative connesse alla concessione sono svolte esclusivamente mediante il Comitato di cui all'art. 36.
4. Qualsiasi forma di interposizione, sostituzione di fatto o intestazione fiduciaria è vietata e costituisce causa di revoca della concessione ai sensi dell'art. 39.

Titolo XIV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 – Clausola di salvaguardia

1. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole disposizioni non comporta l'invalidità dell'intero *Regolamento*.

Art. 69 – Clausola interpretativa

1. Le disposizioni del *Regolamento* sono interpretate in coerenza con lo Statuto della *Fondazione*, con la tutela della tradizione storica della Festa e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza.

Art. 70 – Trattamento dei dati personali

1. La *Fondazione* tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003, garantendo i diritti degli interessati e la sicurezza dei dati.
2. Il Titolare del trattamento è la Fondazione Festa dei Gigli, con sede legale in Piazza Duomo n. 1, Nola.
3. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove nominato, è contattabile all'indirizzo PEC della *Fondazione*.
4. Le specifiche modalità di trattamento, le finalità e le informazioni da rendere agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (informativa sul trattamento dei dati personali) sono indicate nei bandi e, in forma completa, nei moduli di domanda e negli atti allegati, e sono rese agli interessati al momento della raccolta dei dati.
5. La pubblicazione dei dati personali avviene secondo principi di pertinenza, minimizzazione e temporaneità.

Art. 71 – Accesso agli atti e trasparenza

1. Gli atti e i documenti formati o detenuti dalla *Fondazione* nell'applicazione del *Regolamento* sono accessibili nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico e protezione dei dati personali.
2. La *Fondazione* assicura adeguate forme di pubblicità e conoscibilità degli atti di interesse generale concernenti la Festa dei Gigli, con particolare riguardo ai bandi, ai provvedimenti conclusivi, ai nominativi dei soggetti assegnatari dei ruoli previsti dal *Regolamento*, nonché agli ulteriori atti per i quali la pubblicazione sia prevista dalla legge, dallo Statuto o dal *Regolamento*.
3. L'accesso integrale o parziale agli atti contenenti dati personali, dichiarazioni sostitutive, documentazione allegata o informazioni riferite a soggetti determinati è consentito ai richiedenti che dimostrino un interesse

diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa ai documenti richiesti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

4. In presenza di dati personali riferiti a terzi, la *Fondazione* opera il necessario bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza, consentendo l'ostensione nella misura strettamente necessaria e disponendo, ove possibile, l'oscuramento dei dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili rispetto alla finalità dell'accesso.

5. Restano sottratti alla diffusione generalizzata, salvo diversa previsione di legge:

- a) codici fiscali, recapiti personali, indirizzi completi di residenza e copie di documenti di identità;
- b) dati appartenenti a categorie particolari di dati personali o relativi a condanne penali e reati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- c) informazioni la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico o al regolare svolgimento della Festa;
- d) ogni ulteriore dato la cui conoscibilità indiscriminata risulti incompatibile con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

6. Sulle istanze di accesso la *Fondazione* provvede nei termini previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione agli eventuali controinteressati nei casi prescritti.

7. Il rilascio di copie può essere subordinato al rimborso dei costi di riproduzione secondo criteri previamente determinati dalla *Fondazione*.

8. Resta ferma la facoltà della *Fondazione* di utilizzare e pubblicare dati e informazioni in forma aggregata o anonimizzata per finalità di trasparenza, documentazione storica, studio e valorizzazione della Festa dei Gigli.

Art. 72 – Prima istituzione Albo dei Firmatari e dei Maestri di Festa

1. Entro il 31 maggio 2026, la *Fondazione* provvederà alla prima stesura dell'Albo di cui all'art. 10, contenente le informazioni relative all'ultimo decennio, a partire dall'assegnazione dell'anno 2018. Successivamente, per finalità di documentazione storica, la *Fondazione* procederà ad estendere la profondità temporale delle informazioni.

2. Per l'individuazione dei Firmatari e Maestri di Festa di cui al comma precedente, e limitatamente alle edizioni antecedenti l'anno 2018, la *Fondazione*, nel caso di non rinvenibilità dei provvedimenti ufficiali di assegnazione, può fare riferimento anche a documentazione storica quali pubblici avvisi, inviti alla celebrazione dei cerimoniali tradizionali della Festa nonché di libri e pubblicazioni di appassionati e storici della Festa.

Art. 73 – Albo delle Paranze

1. Entro il 30 giugno 2026, la *Fondazione* provvederà alla pubblicazione dell'Albo delle Paranze di cui all'art. 12 nelle sue diverse sezioni, approvato con delibera del Commissario Straordinario della *Fondazione* del 19 luglio 2025 e stilato sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico per l'iscrizione all'Albo delle Paranze n. 1 del 12 giugno 2024, emanato dalla *Fondazione* sulla base delle disposizioni previste dall'art. 6 del previgente regolamento approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* n. 29 del 04/06/2024.

2. Le Paranze iscritte nella Sezione Paranze esordienti che hanno eseguito nell'edizione 2026 della Festa il secondo trasporto della Barca, portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza previsti, potranno essere iscritte alla Sezione Paranze nolane, ritenendosi applicabile, per l'ultima edizione 2026, quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera b) del Regolamento della Festa dei Gigli approvato con verbale del C.d.A. della *Fondazione* n. 29 del 04/06/2024.

Art. 74 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Commissario Straordinario della *Fondazione* con delibera del 27/04/2026, entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Nola.

2. Le disposizioni di cui all'art. 5, all'art. 15 e quelle contenute nei Titoli dal VII a XIII si applicano esclusivamente ai procedimenti e ai rapporti giuridici instaurati con riferimento all'edizione 2027 della Festa.

Le medesime disposizioni non si applicano alle edizioni della Festa fino all'anno 2026 compreso, né ai soggetti né ai rapporti giuridici ad esse riferibili, i quali restano disciplinati dagli atti d'obbligo a suo tempo sottoscritti e dal regolamento vigente *ratione temporis*. In deroga a quanto sopra, le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano, sin dalla data di entrata in vigore del *Regolamento*, alle richieste di iscrizione agli Albi presentate a partire dalla medesima data ed a quelle presentate prima e non ancora definite.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento della Festa dei Gigli approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione* n. 29 del 04/06/2024. Il Regolamento abrogato continua tuttavia ad applicarsi, in via transitoria ed esclusiva, ai rapporti giuridici, agli eventi e ai procedimenti, anche pendenti, riferibili alle edizioni della Festa fino all'anno 2026 compreso, ivi inclusi i procedimenti di cui agli artt. 34-38 del medesimo Regolamento.

Allegati al Regolamento

A1 – Inquadramento delle attività economiche delle Corporazioni

A2 – Codici ATECO espressi a un livello di classificazione non sufficientemente dettagliato

B – Manuale di costruzione delle Macchine da Festa

C – Protocollo cerimoniale tradizionale

D – Prescrizioni relative alle fonti sonore

E – Prescrizioni relative alla percorrenza del tradizionale percorso delle Macchine da Festa

F – Aree di cantiere per la costruzione dei Gigli e della Barca e postazioni di stazionamento